

MINISTERO DEI TRASPORTI

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

MOTORIZZAZIONE CIVILE E TRASPORTI IN CONCESSIONE.

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 29 dicembre 1969, n. 1042	419
Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 - articolo 14	419
Legge 16 ottobre 1975, n. 493 - articolo 2	422
Legge 16 marzo 1976, n. 86	424

AVIAZIONE CIVILE.

Legge 16 aprile 1954, n. 156	424
Legge 25 febbraio 1971, n. 111	425
Legge 22 dicembre 1973, n. 825	426

PAGINA BIANCA

LEGGE 29 DICEMBRE 1969, n. 1042.

Decreto legge 13 agosto 1975 n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La legge 29 dicembre 1969, n. 1042 autorizza la concessione di un contributo dello Stato pagabile in 30 anni per la realizzazione di metropolitane nei comuni maggiori, nel limite del 6 per cento della spesa di costruzione della linea e di approvvigionamento del materiale rotabile e d'esercizio riconosciuta ammissibile da apposita Commissione interministeriale, demandando al CIPE la scelta dei comuni e dei tracciati tra cui ripartire l'importo stanziato (12 miliardi l'anno, 360 miliardi in trent'anni).

Procedimento:

il CIPE indica i comuni cui può essere accordato il contributo e stabilisce la percentuale — entro il limite del 6 per cento — sull'investimento per la realizzazione della ferrovia metropolitana;

sulla base del progetto presentato dal Comune e del relativo piano finanziario approvati dalla Regione (nonché dallo Stato per gli aspetti che concernono la sicurezza), la Commissione Interministeriale di cui all'articolo 2 della legge n. 1042 stabilisce l'ammontare presunto della spesa necessaria per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio.

Con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, su domanda del Comune, viene accordato il contributo trentennale la cui rata annua sarà pari alla percentuale stabilita dal CIPE sulla spesa ritenuta ammissibile dalla predetta Commissione Interministeriale.

Vengono impegnate le somme relative al pagamento del contributo.

Il Comune fa eseguire le opere ed il contributo viene liquidato per quote non inferiori ad un decimo in proporzione ai lavori eseguiti e all'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio (articolo 3, secondo comma).

Tale disposizione è stata applicata nel modo che segue:

viene stabilita la percentuale dei lavori eseguiti;

viene liquidata una quota della rata annua di contributo pari alla percentuale dei lavori eseguiti;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le rate così liquidate e già scadute vengono corrisposte al Comune con decorrenza dalla data del decreto interministeriale con il quale è stato accordato il contributo;

le rimanenti rate liquidate non ancora scadute di solito vengono cedute in garanzia dal Comune ad un istituto di credito il quale, in base ad un contratto di mutuo, metterà a disposizione del Comune stesso il corrispondente importo delle rate cedute al netto degli interessi (articoli 3 e 4).

I mutui contratti dal Comune vengono garantiti dallo Stato per la parte eccedente il valore attuale del contributo statale (articolo 6).

In base alle indicazioni del CIPE e tenuto conto della spesa riconosciuta ammissibile dalla competente Commissione interministeriale, i contributi sono stati attribuiti ai seguenti comuni per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

	Importo annuale	Importo totale
	—	—
Milano	2.511.000.000	75.330.000.000
Torino	3.200.000.000	96.000.000.000
Napoli	2.520.000.000	75.600.000.000
Roma	3.769.000.000	113.070.000.000
	12.000.000.000	360.000.000.000

Per far fronte al pagamento dei contributi stessi la citata legge n. 1042 prevedeva 8 limiti di impegno di 1.500 milioni ciascuno dal 1969 al 1976.

A seguito del passaggio delle competenze in materia di ferrovie metropolitane alle Regioni con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, i limiti stessi erano stati decurtati sicché nel 1972 e nel 1973 lo stanziamento che avrebbe dovuto essere rispettivamente di 6.000 e di 7.500 milioni venne ridotto a 4.875 milioni e con le somme rimaste a disposizione dello Stato vennero accordati contributi, in misura ridotta, ai Comuni di Milano e Torino che avevano prontamente presentato i progetti.

Ben presto tuttavia si constatò che le somme da trasferire alle Regioni sarebbero affluite al fondo comune con la conseguenza di lasciare irrisolto il problema del finanziamento delle altre ferrovie metropolitane.

Poiché frattanto si era riconosciuto che, nonostante il passaggio di competenze alle Regioni in materia di ferrovie metropolitane, nulla impediva la concessione di contributi ai Comuni da parte dello Stato, in un apposito articolo di ciascuna legge di bilancio per gli anni 1974, 1975 e 1976 venne autorizzato un limite di impegno di 4.125 milioni a partire dal 1974 e due limiti di impegno di 1.500 milioni ciascuno a partire rispettivamente dal 1975 e dal 1976, ricostituendo

così gli originari stanziamenti per complessivi 360 miliardi di lire in 30 anni; ciò ha consentito di accordare il contributo ai Comuni prescelti dal CIPE secondo il piano originario.

Poiché frattanto la svalutazione monetaria aveva reso i contributi stessi non più adeguati ai costi, il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ha autorizzato la concessione di ulteriori contributi agli stessi comuni prescelti dal CIPE ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042 stanziando all'uopo 11 miliardi all'anno (300 miliardi nei 30 anni), ponendo peraltro come condizione del riconoscimento del contributo l'inizio dei lavori entro il 1976 e prevedendo, sempre ai fini del riconoscimento del contributo, un nuovo concetto alternativo di metropolitana (c.d. metropolitana leggera), tale da ridurre i costi di realizzazione.

Poiché i lavori, oltreché a Milano (dove sono pressoché ultimati), hanno avuto inizio nel predetto termine anche a Roma e a Napoli, gli ulteriori contributi sono stati riconosciuti a questi tre Comuni, adottando, sentito il CIPE, un criterio di proporzionalità rispetto ai contributi riconosciuti ai sensi della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, come dal seguente prospetto:

	Importo annuale	Importo totale
Milano	2.301.750.000	69.052.500.000
Roma	3.454.917.000	103.647.510.000
Napoli	2.310.000.000	69.300.000.000
	<hr/>	<hr/>
	8.066.667.000	242.000.010.000
	<hr/>	<hr/>

A seguito del mancato avvio dei lavori da parte del Comune di Torino, la quota relativa al contributo da assegnare a quel Comune è stata computata in aggiunta al contributo ordinario da corrispondere alla regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per essere iscritta, a termini dell'articolo 130 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sul capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1978.

La somma porta il vincolo dell'originaria destinazione stante il carattere di contributo speciale e finalizzato della somma stessa.

Infine, ai sensi della legge 1° febbraio 1978, n. 19 (articolo 4) una parte — pari a lire 4.125 milioni — delle somme già stanziare per il pagamento dei contributi in parola, sono state trasferite al capitolo 7201 per il finanziamento dei residui oneri e delle residue opere per la costruzione della ferrovia metropolitana di Roma — linea A —.

Il programma per la costruzione di metropolitane del Comune di Milano finanziato con i fondi delle due leggi è quasi totalmente realizzato sicché è stato liquidato pressoché interamente l'importo annuale del relativo contributo.

Il Comune di Torino, come si è detto, non ha iniziato i lavori, avendo rinunciato alla realizzazione del progetto per il quale il contributo gli era stato concesso. A tutt'oggi tuttavia il Comune stesso non ha ancora esibito un progetto alternativo tale da conseguire ai fini della corresponsione del contributo finanziato con i fondi della citata legge n. 1042, il giudizio di equivalenza ritenuto necessario dal CIPE e da questo demandato al Ministero dei trasporti (delibera 5 maggio 1976).

A Roma e a Napoli le opere, come previsto dal citato decreto legge 13 agosto 1975, n. 377 (articolo 14) convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, hanno avuto ufficialmente inizio entro il 1976 sicché i comuni stessi hanno potuto conservare il contributo previsto dal citato decreto legge n. 377.

A tutt'oggi, tuttavia, lo stato di avanzamento dei lavori e degli approvvigionamenti non ha consentito neanche la liquidazione del primo decimo del contributo annuale né si nota alcun cenno che lasci pensare ad un concreto avvio dei lavori stessi.

Per Roma e Napoli le maggiori difficoltà che si frappongono al proseguimento dei lavori sono da riscontrare nella svalutazione monetaria che ha reso ancora una volta inadeguati i contributi ai costi e nell'aumento del saggio di interesse.

Anteriormente al 1973, con la cessione di contributi agli istituti di credito, al tasso corrente, i Comuni avrebbero ricavato poco più della metà dei crediti ceduti.

Oggi al tasso attuale riuscirebbero a ricavare circa un quinto dei crediti stessi, sicché, ove si tenga conto che i costi per la realizzazione delle opere sono ulteriormente aumentati, risulta chiaro come i contributi trentennali non coprano che in minima parte gli oneri che i Comuni dovrebbero sopportare.

LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 493, ART. 2 - *Provvedimenti rilancio economia.*

Autorizza interventi per l'ammodernamento e il potenziamento di alcune ferrovie in concessione di particolare importanza, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei trasporti lire 200 miliardi, destinati rispettivamente alle ferrovie Nord di Milano (90 miliardi), alla Circumvesuviana (50 miliardi), alla Cumana (53,9 miliardi) e alla Circumflegrea (6,1 miliardi).

La legge prevede che la realizzazione dei programmi di intervento avvenga nell'arco di 7 anni ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

I programmi vengono realizzati a cura dei rispettivi concessionari, sulla base di progetti approvati con decreto del Ministro dei trasporti, sentita la Commissione interministeriale per l'ammodernamento di pubblici servizi di trasporto in concessione (articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221).

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Ciascun decreto di approvazione di progetto contiene l'impegno della spesa preventivata per la sua realizzazione.

Al 31 dicembre 1979 la situazione sul corrispondente capitolo di bilancio era la seguente (in miliardi di lire):

Ammontare degli impegni assunti:

Nord Milano	53,21
Circumvesuviana	44,40
Cumana	20,10
Circumflegrea	6,10
	<hr/>
Totale	123,81
	<hr/> <hr/>

Ammontare dei pagamenti effettuati:

Nord Milano	18,87
Circumvesuviana	44,18
Cumana	1,90
Circumflegrea	5,75
	<hr/>
Totale	70,70
	<hr/> <hr/>

La circostanza che le società concessionarie, il cui compito è quello di gestire il servizio ferroviario, non avessero, al tempo della autorizzazione degli interventi, una struttura organizzativa atta alla progettazione e alla direzione dei lavori, ha condotto a iniziali ritardi nei programmi di intervento.

Peraltro, a causa della lievitazione dei costi i programmi originari hanno subito notevoli varianti intese a non superare le somme a suo tempo stanziato.

Circa lo stato di attuazione degli interventi, è da rilevare che gli importi disponibili per la Circumvesuviana sono stati pressoché interamente spesi per la realizzazione di una parte valutabile intorno alla metà del programma originario.

Per la Circumflegrea, più della metà dello stanziamento è stata impiegata a copertura dei maggiori oneri rimasti a carico della Concessionaria per l'approvvigionamento di materiale rotabile, che era stato acquistato in precedenza.

Le restanti disponibilità sono state assegnate per la sistemazione della trincea di Cupafredda e per l'attivazione della tratta marina di Licola-Torregaveta.

Sono invece in ritardo gli interventi per le altre due ferrovie, in dipendenza del ritardo con cui i rispettivi concessionari (S.p.A. Ferrovie Nord Milano e SEPSA), hanno predisposto i programmi ed elaborato i progetti.

Dopo un lungo periodo di stasi, tuttavia, la Concessionaria Ferrovie Nord Milano ha iniziato sia l'elaborazione che l'esecuzione dei

progetti attuando il programma con continuità e riguadagnando in parte il tempo perduto.

Per la Ferrovia Cumana l'attuazione del programma avviene con estrema lentezza essendo stata erogata una minima parte (1,9 miliardi) della spesa a suo tempo autorizzata.

Superato un primo periodo di inerzia operativa della Concessionaria, i lavori sono stati avviati in due lotti (Montesanto-Corso Vittorio e Corso Vittorio-Mostra).

Tali lavori tuttavia hanno incontrato difficoltà obiettive sia in relazione agli espropri sia in relazione a problemi geotecnici.

LEGGE 16 MARZO 1976, N. 86 - *Potenziamento ferrovia Alifana.*

Autorizza interventi per l'ammodernamento ed il potenziamento della ferrovia Alifana, stanziando all'uopo nel bilancio del Ministero dei trasporti la somma di lire 63 miliardi.

La legge prevede che la realizzazione del programma d'interventi avvenga secondo un piano quinquennale ripartendo di conseguenza lo stanziamento.

Quanto allo stato di attuazione degli interventi, solo nel febbraio 1978 è stato approvato il programma generale che ha orientato gli interventi alla ricostruzione del tronco basso (Napoli - Santa Maria Capua Vetere) dandosi così il via alle progettazioni esecutive che tuttavia non sono state ancora iniziate.

Il ritardo è dovuto all'inattività dell'ex concessionaria S.p.A. Tramvie Provinciali di Napoli, cui peraltro all'inizio del 1979 è subentrato nella titolarità della concessione il Consorzio trasporti pubblici di Napoli.

Il nuovo concessionario, nell'anno in corso, ha provveduto a stipulare con il gruppo di progettazione « Passaro - Ferrari - SPEA - Tecnosystem », un contratto per la progettazione esecutiva delle opere da realizzare. Tale progettazione si presenta alquanto impegnativa trattandosi di ricostruire gran parte della linea su un diverso tracciato.

Il corrispettivo al gruppo di progettazione consisterà in una percentuale - come da tariffe professionali - dell'importo dei lavori da erogare in relazione agli stati di avanzamento.

LEGGE 16 APRILE 1954, N. 156 - *Costruzione del nuovo aeroporto di Genova.*

La legge prevedeva un finanziamento di lire 500 milioni all'anno per 30 anni, per un complesso di lire 15 miliardi.

La stessa legge prevedeva l'affidamento dei lavori al Consorzio autonomo del porto, il quale per mezzo di cessione di credito ha acquisito la somma capitale occorrente per i lavori che sono tutti eseguiti.

LEGGE 25 FEBBRAIO 1971, N. 111 — *Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento — Completamento dell'aeroporto di Olbia-Costa Smeralda — Completamento ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.*

Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli ed Agrigento. Completamento dell'aeroporto di Olbia, Costa Smeralda. Completamento ai fini dell'attività aerea civile di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

La legge non presenta stanziamento di competenza (l'ultima annualità di finanziamento è stata il 1977).

L'autorizzazione complessiva di spesa era di lire 35.000 milioni poi ridotti a lire 27.000 milioni poiché la legge 9 agosto 1974, n. 369 destinò al collegamento ferroviario Pisa-Firenze-Santa Maria Novella gli 8.000 milioni destinati al nuovo aeroporto di Firenze.

L'utilizzo delle restanti somme è stato il seguente: sono stati realizzati interventi negli aeroporti di Olbia in quelli militari aperti al traffico aereo civile (eseguiti unitamente a quelli della legge n. 825 del 1973 in regime di concessione) per lire 12.100 milioni:

per gli aeroporti di Perugia, Asiago e Bologna complessivamente erano stati eseguiti lavori per lire 2.000 milioni;

non sono stati utilizzati gli importi destinati agli aeroporti di Bolzano e Comiso, né quelli previsti per la costruzione di nuovi aeroporti di Agrigento e Napoli, per lire 12.000 milioni.

In verità, per l'aeroporto di Napoli, da realizzarsi a Lago Patria, era stato conferito uno studio di verifica di fattibilità, che individuasse anche l'attendibile volume di spesa necessario per realizzare un aeroporto di livello internazionale.

Peraltro, in sede di controllo di legittimità della convenzione, con cui si conferiva l'incarico, da parte della Corte dei conti è stata rilevata l'illegittimità del provvedimento con cui era stata decisa l'ubicazione del nuovo aeroporto a Lago Patria, per carenza di motivazione.

Di conseguenza, la procedura avviata risulta, allo stato annullata e dovrà riprendersi su nuove basi.

Per i restanti aeroporti oltre a mancare i programmi occorrerà valutare come essi si inquadrino nel Piano generale aeroportuale, le cui linee e proposte sono state rimesse al Parlamento in attuazione della legge n. 299 del 1979.

Allo stato attuale, sono stati inviati in economia lire 7.300 milioni.

LEGGE 22 DICEMBRE 1973, N. 825, « Interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti ».

D.L. 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

D.L. 26 MAGGIO 1979, N. 151, convertito con modificazioni nella legge 27 luglio 1979, n. 299.

L'autorizzazione di spesa complessiva risultante dalle tre Leggi indicate è di lire 428.000 milioni, di cui 421.000 milioni per gli interventi negli aeroporti e lire 7.000 milioni per spese di personale, cessate con il 31 dicembre 1979.

Le assegnazioni al bilancio sulle leggi n. 825 del 1973 e 493 del 1975, erano al 31 dicembre 1979 lire 205,180 miliardi. Nel corso del 1979, a seguito dell'approvazione della legge n. 299 del 1979, è stata disposta l'assegnazione al bilancio della D.G.A.C. di lire 109,000 miliardi solo ai fini di competenza.

In complesso, quindi, al 31 dicembre 1979, gli stanziamenti erano di lire 314,180 miliardi.

Per quanto riguarda le utilizzazioni, a chiarimento di quanto risulta dalla tabella, occorre premettere che la legge n. 825 del 1973, (anticipando in ciò la riforma del bilancio), consentiva di assumere impegni sul limite complessivo dello stanziamento, dovendo invece restare contenuti negli stanziamenti annui i pagamenti.

Quindi, come precisato anche nella relazione per l'esercizio 1978, gli impegni per opere, assunti con atti formali, erano già al 31 dicembre 1978 di lire 218,440 miliardi, a fronte di stanziamenti iscritti a bilanci inferiori.

Nel corso del 1979 sono stati assunti ulteriori impegni per lire 14,600 miliardi, cosicché gli impegni complessivi sulle Leggi n. 825 del 1973 e n. 493 del 1975 al 31 dicembre 1979 erano di lire 233 miliardi e considerando la spesa di lire 7 miliardi di personale, esaurivano gli stanziamenti delle leggi stesse.

Sempre nel corso del 1979, invece, in pratica non si sono assunti impegni sulla Legge n. 299 del 1979, giacché il periodo fra la emanazione della legge e la chiusura dell'esercizio è stato utilizzato per provvedere agli atti occorrenti per l'approvazione del Piano degli interventi, sottoposto al CIPE, e quindi dei progetti esecutivi delle opere.

Questa fase può dirsi esaurita e quindi, secondo i programmi, i lavori aeroportuali — almeno per gli scali in cui essi sono condotti dallo Stato — saranno completati entro il 1980 e quelli di maggior impegno entro il 1981.

Nella data del 31 dicembre 1979 la situazione dell'avanzamento dei lavori (comunicata al Parlamento ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 26 maggio 1979, n. 151, convertito con modificazioni nella citata legge n. 299 del 1979), era la seguente:

1°) Aeroporti in cui i lavori erano gestiti dalla D.G.A.C.:

Milioni

Aeroporto di Ronchi dei Legionari	. 99,70 per cento di lire	5.792
Aeroporto di Verona 89,19 per cento di lire	8.963

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

	Milioni
Aeroporto di Bergamo	62,94 per cento di lire 4.322
Aeroporto di Pisa	52,32 per cento di lire 5.619
Aeroporto di Bologna	83,17 per cento di lire 2.579
Aeroporto di Rimini	62,76 per cento di lire 5.706
Aeroporto di Ancona	73,12 per cento di lire 7.990
Aeroporto di Napoli	90,86 per cento di lire 7.568
Aeroporto di Brindisi	81,21 per cento di lire 7.122
Aeroporto di Taranto	93,14 per cento di lire 6.457
Aeroporto di Reggio Calabria	99,83 per cento di lire 6.608
Aeroporto di Catania	92,13 per cento di lire 7.765
Aeroporto di Trapani	90,92 per cento di lire 7.204
Aeroporto di Pantelleria	75,23 per cento di lire 11.133
Aeroporto di Lampedusa	87,47 per cento di lire 4.151
Aeroporto di Cagliari	84,48 per cento di lire 10.052
Aeroporto di Alghero	99,05 per cento di lire 6.433
Aeroporto di Olbia	99,25 per cento di lire 5.888
Avanzamento medio	84,62 per cento di lire 121.352

II°) Aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ad Enti e Società di gestione:

	Milioni
Aeroporto di Milano Linate	10,24 per cento di lire 10.455
Aeroporto di Milano Malpensa	33,91 per cento di lire 7.235
Aeroporto di Torino per cento di lire 11.900
Aeroporto di Genova	10,26 per cento di lire 15.215
Aeroporto di Venezia	21,79 per cento di lire 1.893
Aeroporto di Roma Ciampino	56,10 per cento di lire 3.000
Aeroporto di Palermo	3,44 per cento di lire 10.200

(1) Negli aeroporti di Torino e Palermo le aggiudicazioni degli appalti dei lavori sono state impugnate presso la magistratura ordinaria e amministrativa.

Avanzamento medio13,30% di L. 64.888 milioni

Il divario fra l'avanzamento dei lavori negli aeroporti in cui i lavori sono gestiti direttamente dallo Stato (sia pure attraverso lo strumento della concessione di costruzione a consorzi di imprese) e quello degli aeroporti in cui i lavori sono stati concessi ai rispettivi enti gestori appare indubbiamente sorprendente, dato che in generale si ritiene che le capacità di spesa dello Stato, la cui azione è frenata da norme e procedure antiquate, siano inferiori a quelle di soggetti operanti secondo le norme del diritto comune.

Ciò doveva imporre una analisi delle possibili cause di rallentamento dei lavori negli aeroporti in gestione e suggerire dei rimedi

A ciò ha provveduto il Parlamento, che con la Legge n. 299 del 1979 ha disposto ulteriori snellimenti delle procedure a favore delle Società concessionarie, soprattutto nella fase di affidamento dei lavori. Inoltre nella legge in questione è stata disposta una deroga alla Legge n. 584 del 1977 sull'adeguamento della normativa italiana in materia dei lavori pubblici alla normativa CEE.

Questi rimedi dovranno consentire di eliminare i tempi morti imposti dalle procedure di scelta del contraente.

Resta il problema dei tempi occorrenti per l'istruttoria e l'approvazione dei progetti da parte dell'Amministrazione, che è una fase ineliminabile, dato che: 1° le opere si realizzano con fondi statali su aeroporti in concessione ad enti; 2° esse sono destinate a ritornare nella proprietà dello Stato alla fine della concessione e 3° almeno per le opere afferenti con la navigazione aerea, sulla loro corretta progettazione ed esecuzione è necessario un penetrante esame ai fini della sicurezza dei movimenti aerei.

Una riduzione di questi tempi postula il riordinamento della D.G.A.C., ed il suo potenziamento, come d'altronde previsto nella stessa Legge n. 299 del 1979.

Se, dunque, questa è la problematica che si pone in rapporto al completamento del programma di potenziamento degli aeroporti, sul piano della concreta realizzazione si possono offrire i seguenti dati:

1°) il programma di fornitura di attrezzature di sicurezza per controllo bagagli a mano, allo scopo di prevenire atti di pirateria aerea, è stato integralmente realizzato;

2°) il programma di potenziamento del servizio antincendio aeroportuale, consistente nella realizzazione di n. 60 automezzi di grande capacità, per la parte finanziaria sulle Leggi n. 825 del 1973 e n. 493 del 1975 è stato completato, mentre sulla Legge n. 299 del 1979 si è già provveduto all'appalto di altri 20 automezzi;

3°) per quanto riguarda i lavori, sono già da tempo in funzione le nuove aerostazioni passeggeri di Olbia, Verona e Napoli (in parte). Entro l'estate 1980 entreranno in funzione quelle di Cagliari e Reggio Calabria.

Nell'autunno 1980 potranno entrare in funzione la aerostazioni di Brindisi, Ancona, Rimini e Taranto, mentre sono già in funzione le infrastrutture di volo (piste e/o piazzale) di Ronchi dei Legionari, Verona, Reggio Calabria, Trapani, Alghero e Olbia.

MINISTERO DELLA DIFESA

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 22 dicembre 1973, n. 825	433
Legge 16 ottobre 1975, n. 493	433
Legge 27 luglio 1979, n. 299	433-452
Legge 22 marzo 1975, n. 57	441
Legge 16 febbraio 1977, n. 38	443
Legge 16 giugno 1977, n. 372	446
Legge 22 agosto 1977, n. 546	448
Legge 18 agosto 1978, n. 497	449
Legge 21 dicembre 1978, n. 861	451
Legge 21 dicembre 1978, n. 863	453
Legge 4 agosto 1978, n. 479	454

PAGINA BIANCA

LEGGI 22 DICEMBRE 1973, N. 825, 16 OTTOBRE 1975, N. 493,
E LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299

Quote assegnate al Ministero della Difesa per interventi nel campo dell'assistenza al volo.

PARTE PRIMA.

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per la realizzazione di interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aeroportuale italiano in particolare per quanto riguarda l'assistenza al volo e si sono gettate nel contempo le basi e le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale nazionale.

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge n. 825 ha previsto uno stanziamento totale di 60 miliardi così ripartiti:

Esercizio finanziario 1973	8 miliardi
» » 1974	15 miliardi
» » 1975	15 miliardi
» » 1976	15 miliardi
» » 1977	7 miliardi

La legge n. 493 ha previsto un finanziamento suppletivo della legge 825 di 25 miliardi così ripartiti:

Esercizio finanziario 1976	10 miliardi
» » 1977	10 miliardi
» » 1978	5 miliardi

Allo stato attuale tutti i finanziamenti previsti, pur se nell'arco 1974-1979, sono stati assegnati.

3. Procedure previste dalla legge.

Nel quadro dell'acceleramento delle procedure amministrative le suddette leggi hanno previsto, in particolare:

la costituzione di un apposito Comitato al quale devono essere rimessi, per il parere, tutti quei progetti di spesa per i quali, secondo la normale procedura, dovrebbe essere sentito il Consiglio di Stato;

il controllo successivo degli atti da parte degli Organi di riscontro.

PARTE SECONDA

1. Dati contabili.

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e P. E. I fondi residui da impegnare presentano ancora una notevole consistenza dato che si è reso necessario, a monte, per la realizzazione degli impianti di assistenza al volo, la predisposizione di progettazioni, acquisizione di sedimi, opere infrastrutturali, ecc. Si prevede, peraltro, che, a fronte dei programmi previsti, circa il 40 per cento dei residui suddetti possa essere portato ad impegno entro i prossimi dodici mesi.

2. Stato di avanzamento dei programmi.

In allegato *B* viene riportata nel dettaglio, per ciascun aeroporto, la situazione degli interventi previsti nonché il loro stato di avanzamento.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
AC1 Italia mobile				
	a) Radar (ATCR3, ATCR2, Radar a portata ridotta)	7231	4.000	1.750
	b) ILS 2 ^a Cat. n. 2 apparati	»	750	553
	c) DVOR e VOR	»	600	380
	d) DME n. 3 apparati (n. 2 per VOR, n. 1 per ILS)	»	500	297
	e) Radiofari	»	80	4
	f) Gruppi elettrogeni e stabilizzatori di corrente	»	315	—
	g) Automezzi o carri	»	520	—
	h) Carri radio per servizio T/B/T n. 2	»	150	—
	i) PAR	»	800	—
AC2 Aeroporto Alghero				
	a) Radiofaro NDB locator (apparato ed installazione)	»	80	80
	b) Lavori demaniali per NDB	»	70	—
	c) Apparati, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	504	279
	d) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	60	68
	e) Sala operativa, radar APP, collegamenti radar, energia elettrica, pronto intervento e continuità	»	500	—
AC3 Aeroporto Ancona (Falconara)				
	a) ILS 2 ^a cat. (apparato ed installazione)	»	270	270
	b) DME per ILS (apparato ed installazione)	»	150	147
	c) VDF (apparato ed installazione)	»	85	59
	d) Lavori demaniali per ILS, DME e VDF	»	275	3
	e) Apparati, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	563	186
	f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	100	49
AC4 Aeroporto Bari				
	a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione, lavori demaniali)	»	500	253
	b) ILS 2 ^a cat. (apparato ed installazione)	»	300	300
	c) DME da coubicare con TVOR (apparato ed installazione)	»	150	115
	d) Espropri e lavori demaniali per ILS, DME	»	220	—
	e) Apparati, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	330	281

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamen- ti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
<i>AC 5 Aeroporto Bergamo (Orio al Serio)</i>				
	a) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	7231	688	283
	b) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	47	16
	c) ILS di 2ª cat. (apparato ed installazione)	»	350	350
	d) DTVOR (apparato ed installazione)	»	350	347
	e) Espropri e lavori demaniali per ILS e DTVOR	»	200	—
<i>AC 6 Aeroporto Bologna</i>				
	a) Radar a portata ridotta (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	500	232
	b) DTVOR (apparato ed installazione)	»	280	280
	c) DME (apparato ed installazione)	»	140	140
	d) Lavori demaniali per DTVOR e DME	»	200	—
	e) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	600	388
<i>AC 7 Aeroporto Brindisi</i>				
	a) Radar d'avvicinamento (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	1.561	357
	b) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	768	640
	c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	115	—
	d) Ricetrasmittitore radar secondario completo di antenna e defruiter	»	600	—
<i>AC 8 Aeroporto Cagliari (Elmas)</i>				
	a) Radar d'avvicinamento ATCR3 (apparato, installazione, lavori demaniali)	»	1.300	606
	b) ILS 2ª Cat. in sostituzione dell'esistente (apparato ed installazione)	»	300	300
	c) Lavori demaniali per ILS	»	150	—
	d) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	525	422
	e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	210	30
<i>AC 9 Aeroporto Catania (Fontana Rossa)</i>				
	a) Apparat, impianti, collegamenti per ATS, MET e TLC	»	345	265
	b) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	275	277

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
AC 10	<i>Aeroporto Roma-Ciampino</i>			
	a) Radar di precisione (apparato ed installazione)	7231	400	67
	b) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	259	175
	c) Lavori demaniali per Radar, Sala radar ATS, MET e TLC	»	150	74
AC 11	<i>Aeroporto Roma-Fiumicino</i>			
	a) Guida planata per le piste 25 e 34R (lavori demaniali ed installazione)	»	1.700	—
	b) N. 2 Radar ASMI (esproprio, lavori demaniali, apparati ed installazione)	»	1.350	751
	c) Radar di avvicinamento ATCR3 (espropri, lavori demaniali ed installazione)	»	1.300	60
	d) Riubicazione Radar d'area ATCR2 (espropri, lavori demaniali ed installazione)	»	2.000	33
	e) Approvvigionamento apparato meteo per pista 16L/34R e 25	»	230	—
AC 12	<i>Aeroporto Genova</i>			
	a) Radar di precisione PAR (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	600	—
	b) DTVOR (apparato ed installazione)	»	260	260
	c) DME (apparato ed installazione)	»	160	176
	d) Lavori demaniali per DTVOR e DME	»	200	—
	e) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	330	198
	f) Lavori demaniali per ATS (sala radar), MET e TLC	»	60	—
AC 13	<i>Aeroporto Lampedusa</i>			
	a) Radar d'avvicinamento ACR-5S (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	1.300	544
	b) VOR (apparato ed installazione)	»	250	250
	c) DME (apparato ed installazione)	»	150	150
	d) Lavori demaniali per VOR e DME	»	220	—
	e) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	840	480
	f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	320	—
AC 14	<i>Aeroporto Milano-Linate</i>			
	a) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	693	631

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
AC 15	<i>Aeroporto Milano-Malpensa</i>			
	a) Adeguamento Sala radar	7231	250	—
	b) Apparati, impianti e collegamenti per ATS (radar), MET e TLC	»	568	291
	c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	90	—
AC 16	<i>Aeroporto Napoli-Capodichino</i>			
	a) Radar di avvicinamento ATCR3 (apparato ed installazione)	»	1.300	1.087
	b) Radar di precisione PAR (apparato ed in- stallazione)	»	400	4
	c) Lavori demaniali per radar e sala radar	»	200	26
	d) Apparati, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	512	162
AC 17	<i>Aeroporto Olbia-Costa Smeralda</i>			
	a) Radar a portata ridotta (apparato, installazio- ne e lavori demaniali)	»	500	237
	b) ILS 2ª Cat. (apparato ed installazione)	»	300	300
	c) DTVOR (apparato ed installazione)	»	300	300
	d) DME (apparato ed installazione)	»	150	150
	e) Espropri e lavori demaniali per ILS, DTVOR e DME	»	320	74
	f) Apparati, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	631	355
	g) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	240	5
AC 18	<i>Aeroporto Palermo-Punta Raisi</i>			
	a) Radar d'area ATCR2T (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	3.000	1.252
	b) ILS 2ª Cat. (apparato ed installazione)	»	280	280
	c) DME per ILS	»	180	178
	d) Lavori demaniali per ILS	»	200	200
	e) Apparati, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	483	258
	f) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	125	55
AC 19	<i>Aeroporto Pantelleria</i>			
	a) Radar d'area ATCR (apparato, installazione e lavori demaniali)	»	2.800	662
	b) DVOR (apparato ed installazione)	»	300	300

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamanti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
	c) Lavori demaniali per DVOR	7231	140	—
	d) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	750	158
	e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . .	»	190	145
AC 20	<i>Aeroporto Pisa</i>			
	a) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	494	499
	b) Sala operativa radar APP, collegamenti radar, energia elettrica, pronto intervento e conti- nuità	»	500	—
AC 21	<i>Aeroporto Reggio Calabria</i>			
	a) Radar a portata ridotta (apparato, installa- zione e lavori demaniali)	»	600	305
	b) DTVOR in sostituzione dell'esistente (appara- to ed installazione)	»	300	300
	c) Lavori demaniali per DTVOR	»	150	—
	d) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	720	114
AC 22	<i>Aeroporto Rimini</i>			
	a) ILS 2 ^a Cat. (apparato ed installazione) . . .	»	300	300
	b) TVOR (apparato ed installazione)	»	200	200
	c) DME (apparato ed installazione)	»	150	157
	d) Espropri e lavori demaniali per ILS, TVOR e DME	»	330	20
	e) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	286	176
	f) Sala operativa radar APP, fabbricato per in- stallazione apparati energia elettrica di pron- to intervento e continuità	»	1.000	—
AC 23	<i>Aeroporto Ronchi dei Legionari</i>			
	a) Radar a portata ridotta (apparato ed instal- lazione)	»	500	280
	b) ILS 2 ^a Cat. (apparato ed installazione) . . .	»	300	292
	c) Espropri e lavori demaniali per ILS e radar	»	540	—
	d) Apparat, impianti e collegamenti ATS, MET e TLC	»	608	497
	e) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC . .	»	260	61

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice progr.	DESCRIZIONE DELLE VOCI DI PROGRAMMA	Capitolo	Stanziamen- ti	Impegni assunti
1	2	3	4	5
AC 24	<i>Aeroporto Taranto</i>			
	a) TVOR (apparato ed installazione)	7231	200	197
	b) DME (apparato ed installazione)	»	160	100
	c) Lavori demaniali per TVOR e DME	»	140	—
	d) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC (compresi lavori demaniali)	»	663	242
AC 25	<i>Aeroporto Torino</i>			
	a) Potenziamento sala radar	»	150	—
	b) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	602	187
AC 26	<i>Aeroporto Trapani</i>			
	a) TVOR coubicato con NDB (apparato ed in- stallazione)	»	250	200
	b) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	608	297
	c) Lavori demaniali per ATS, MET e TLC	»	140	—
AC 27	<i>Aeroporto Venezia</i>			
	a) Radar di precisione (PAR) (apparato, instal- lazione e lavori demaniali)	»	1.300	—
	b) Sala radar	»	200	—
	c) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	660	321
AC 28	<i>Aeroporto Verona</i>			
	a) Radar di avvicinamento ATCR3 (apparato, in- stallazione e lavori demaniali)	»	1.600	911
	b) ILS 2 ^a Cat. (apparato ed installazione)	»	300	300
	c) TVOR (apparato ed installazione)	»	150	173
	d) Espropri e lavori demaniali per ILS e TVOR	»	350	24
	e) Sala radar	»	180	—
	f) Apparat, impianti e collegamenti per ATS, MET e TLC	»	331	226
AC 29	<i>Incremento prezzi</i>		8.746,5	4.865
AC 30	<i>I.V.A.</i>		9.074,5	3.296
AC 31	<i>Spese per il personale</i>		3.600	—
	Totale		85.000	34.650

LEGGE 22 MARZO 1975, N. 57

1. PARTE PRIMA.

a. — *Natura e finalità dell'intervento.*

La legge navale ha la finalità di realizzare un programma di costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, inteso ad assicurare la progressiva sostituzione delle unità da radiare in modo da mantenere ad un livello accettabile la consistenza delle Forze Navali.

Tale programma, comunicato al Parlamento, prevede la costruzione delle seguenti Unità:

- 1) 8 Fregate missilistiche;
- 2) 6 Aliscafi missilistici;
- 3) 2 Sommergibili classe Sauro;
- 4) 2 Cacciatorpediniere missilistici;
- 5) 1 Incrociatore Portaelicotteri;
- 6) 10 Unità per la caccia alle mine;
- 7) 1 Unità da trasporto anfibio;
- 8) 1 Unità logistica;
- 9) 1 Unità di salvataggio in mare;
- 10) 36 Elicotteri imbarcati AB-212.

b. — *Ammontare e durata del programma.*

La legge autorizza il Ministero della Difesa ad assumere impegni fino alle concorrenze di 1.000 miliardi in un arco decennale (dal 1975 al 1984) attraverso i seguenti importi di spesa annuali:

	Miliardi
	—
esercizio 1975	30
» 1976	50
» 1977	80
» 1978	135
» 1979	155
» 1980	145
» 1981	135
» 1982	110
» 1983	95
» 1984	65

In relazione alla entrata in vigore della legge 5 agosto 1978, n. 468 (articolo 35), le suddette quote annuali hanno cessato di avere validità dall'esercizio finanziario 1979.

La legge finanziaria (legge n. 843 del 21 dicembre 1978), cui viene rinviata la facoltà di indicare la quota destinata a gravare su ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, ha previsto i seguenti importi annuali:

	Miliardi
esercizio 1979	295
» 1980	356
» 1981	54

c. — Procedure previste dalla legge.

La legge prevede:

la costituzione di un Comitato speciale, presieduto dal Ministro della difesa o da un Sottosegretario di Stato suo delegato, chiamato ad esprimere il parere consultivo (in sostituzione dei pareri previsti dalle norme vigenti) sui progetti e i contratti il cui importo risulti superiore ai 300 milioni;

la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma, comprensiva di un elenco degli Enti, Società od Imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Tale presentazione annuale consente di seguire nel dettaglio le fasi successive dello stato di attuazione delle procedure stesse (vedi allegato n. 32 alla Tabella 12 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1980).

2. PARTE SECONDA.

a. — Stato di attuazione degli interventi e difficoltà incontrate.

Durante l'attuazione del programma l'abnorme ed imprevedibile tasso inflazionistico che investiva a pieno il settore della cantieristica ha consentito di avviare solo i due terzi del programma originario.

Rimangono, pertanto, da completare le seguenti imprese:

adeguamenti tecnici operativi e completamento dotazioni di bordo delle Unità già in costruzione;

2 Fregate missilistiche;

6 Unità per la caccia alle mine;

9 Elicotteri;

1 Unità da trasporto anfibio;

2 Cacciatorpediniere lanciamissili.

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e programmazione economica.

b. — *Provvedimenti correttivi.*

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della efficacia dello strumento navale e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dello strumento navale stesso, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario reperire comunque i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della Difesa.

La soluzione del problema va quindi inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

LEGGE 16 FEBBRAIO 1977, N. 38

A. PRIMA PARTE.

1. *Natura e finalità dell'intervento*

Per consentire il parziale ammodernamento della linea dei mezzi dell'Aeronautica militare è prevista la realizzazione dei seguenti programmi, già presentati con apposita relazione prevista ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge stessa:

Programma M.R.C.A. (100 velivoli);

Programma MB. 339 (100 velivoli);

Programma SPADA/ASPIDE (n. 20 Batterie SPADA e n. 1.100 missili ASPIDE);

Programma « Radars per la Difesa Aerea ».

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge n. 38 ha durata decennale dal 1977 al 1986.

La legge prevede stanziamenti di 100 miliardi annui, incrementabili in relazione allo stato di attuazione dei programmi, in tutti gli anni dal 1978 al 1986, e 35 miliardi nell'anno finanziario 1977;

questa ultima quota può essere incrementata fino a 100 miliardi con fondi reperiti nei capitoli di parte ordinaria nello stesso esercizio finanziario.

3. Procedure previste per legge.

La legge citata prevede:

la presentazione annuale, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, di una relazione sullo stato di attuazione della legge e del relativo programma di approvvigionamento dei velivoli, degli apparati radar e dei sistemi missilistici, nonché l'elenco delle società ed imprese con le quali sono stati stipulati i contratti (Articolo 1 - comma 3);

la costituzione di un comitato *ad hoc* che deve esprimere il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, sui progetti e sui contratti necessari per l'attuazione dei programmi della legge stessa (Articolo 3).

Tale comitato, la cui attività ha avuto inizio a partire dal febbraio 1977, ha finora tenuto n. 17 sedute.

B. SECONDA PARTE.

1. Dati contabili.

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

Si precisa che il 100 per cento dei residui di stanziamento dell'esercizio finanziario 1979 è a fronte di contratti già avviati (impegno provvisorio), il cui impegno definitivo è previsto a brevissimo termine.

2. Stato di attuazione dei programmi.

a) Programma M.R.C.A.

Il programma internazionale M. R. C. A. si sviluppa attraverso Memorandum of Understanding (MoU) fra i tre Paesi (U. K., B. R. D. e Italia) partecipanti, cui conseguono i contratti che l'agenzia internazionale NAMMA stipula con Ditte fornitrici.

Per quanto riguarda le attività del programma che rientrano nella legge n. 38 sono stati finora sottoscritti i seguenti accordi:

MoU n. 10, relativo all'intera produzione (per un impegno a carico Italia di 823.874 milioni di lire a condizioni economiche dicembre 1975);

supplemento n. 1 al MoU n. 10, che specifica le condizioni del MoU n. 10 per il 1° lotto dei velivoli (per un impegno a carico dell'Italia di 88.300 milioni di lire a condizioni economiche dicembre 1975);

supplemento n. 2 al MoU n. 10, che specifica e aggiorna le condizioni del MoU n. 10 per il 2° lotto di velivoli (per un impegno a carico Italia di 396.100 milioni di lire a condizioni economiche 1° luglio 1976);

supplemento n. 3 al MoU n. 10, che specifica e aggiorna le condizioni del MoU n. 10 per il 3° lotto di velivoli (per un impegno a carico Italia di 334.860 milioni di lire a condizioni economiche 1° gennaio 1978);

MoU n. 12, relativo al supporto durante la fase di produzione (per un importo a carico Italia di 456.500 milioni di lire a condizioni economiche gennaio 1978);

MoU relativo al T.T.T.E. - addestramento degli equipaggi di volo - (per un importo a carico Italia pari a 66 miliardi di lire a condizioni economiche gennaio 1978).

Peraltro, in dipendenza dei meccanismi che regolano lo svolgimento del programma, gli impegni effettivi di spesa da parte delle tre Nazioni partecipanti vengono presi su base annuale e, pertanto, nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica sotto la voce « impegni assunti al 31 dicembre 1979 », la quota parte del programma M.R.C.A. è rappresentata dalle somme effettivamente impegnate (e trasferite alla NAMMA per i successivi pagamenti) negli esercizi finanziari 1977, 1978 e 1979 a fronte delle attività svolte in tali anni.

b) Programma MB. 339.

Sono stati perfezionati i contratti relativi al 1° lotto (15 unità) e al 2° lotto (40 unità) dei velivoli e sono all'esame del Comitato *ad hoc* i contratti dei ricambi del 2° lotto velivoli e dei *kits* per il 3° lotto motori.

c) Programma SPADA/ASPIDE.

È già stato approvato dal Comitato il primo contratto di tale programma consistente nell'approvvigionamento delle prime 4 batterie SPADA ed è stata impegnata in via definitiva la rata contrattuale 1980.

d) Programma « radars per la Difesa aerea ».

Lo sviluppo futuro del programma prevede la stipulazione dei seguenti contratti che dovranno essere presentati all'approvazione del Comitato:

- contratto per la fornitura degli IFF;
- contratto per la fornitura degli ARGOS 10;
- contratto per la fornitura degli ARGOS 12.

La Direzione Generale dispone già dei capitolati per gli IFF e per gli ARGOS 10; quello relativo agli ARGOS 12 è in fase di avanzata elaborazione.

Il programma « Radars per la Difesa aerea » verrà avviato entro il corrente anno e si prevede di poter assumere i primi impegni definitivi nel 1981, o, forse, già nello stesso 1980.

3. *Provvedimenti correttivi.*

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della efficacia dei mezzi e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dei mezzi stessi, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario reperire, comunque, i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della difesa.

La soluzione del problema va quindi inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

LEGGE 16 GIUGNO 1977, N. 372

Relazione sullo stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa.

PARTE PRIMA.

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

La legge ha lo scopo di assicurare l'ammodernamento degli armamenti, dei materiali delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito per garantire l'efficienza operativa delle Forze Armate.

Gli obiettivi sopraindicati vengono perseguiti mediante l'approvvigionamento di:

artiglierie, relativo munizionamento e supporto, apparati per l'acquisizione obiettivi e l'automazione del tiro;

sistemi c/a con relativo supporto per la difesa aerea a bassa e bassissima quota;

lanciarazzi, sistemi msl., etc., e relativi supporti per la difesa c/c a corta, media e lunga distanza;

mezzi ruotati, cingolati e corazzati da trasporto, da combattimento e ausiliari e relativi apparati per la visione ed il puntamento notturno;

stazioni radio ed apparecchiature TLC per l'ammodernamento delle trasmissioni campali e territoriali;

apparati per l'automazione delle operazioni di gestione dei materiali.

2. Ammontare e durata del programma.

a) La legge prevede che il programma si sviluppi in un arco di dieci anni (1977-1986) con stanziamenti annuali di:

35 miliardi per il 1977;

120 miliardi per ciascuno degli anni successivi,

per una somma complessiva di 1.115 miliardi.

Gli stanziamenti annuali, inoltre, possono essere aumentati, con legge di approvazione del bilancio, in relazione allo stato di attuazione dei singoli programmi o ad esigenze di indirizzi di programmazione militare interforze.

b) In fase di applicazione, dei 1.115 miliardi previsti dalla legge sono stati utilizzati — a tutto il 1979 — stanziamenti per 355 miliardi, mentre per gli anni successivi è prevista l'utilizzazione di:

241,8 miliardi nel 1980;

319,6 miliardi nel 1981;

198,6 miliardi per il 1982 (1).

c) È da rilevare peraltro che l'incremento generalizzato degli oneri nonché la esatta definizione di alcuni programmi formulati a suo tempo in linea di massima, ha portato il costo globale della programmazione relativa alla L.S. n. 372 a circa 3.326 miliardi (2) (costi al 1° giugno 1980).

3. Progressione delle procedure.

a) Per i progetti ed i contratti necessari per l'attuazione della programmazione si applicano le disposizioni dell'art. 2, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 57, tenendo presente che il parere del Comitato previsto dal citato terzo comma è obbligatorio ma non vincolante.

b) Alla data del 30 giugno 1980 risultano:

1) approvati dal Comitato contratti per 917,4 miliardi, dei quali:

414,2 miliardi per contratti operanti e con impegno di spesa in ragioneria;

502,2 miliardi per contratti non ancora operanti;

2) da avviare contratti per 2.408,6 miliardi;

3) impegnati i fondi previsti per gli esercizi futuri 1977, 1978 e 1979 (355 miliardi) ad eccezione di 9 miliardi del 1979.

(1) A completamento dei 1.115 miliardi stabiliti quale ammontare complessivo della legge. Per lo sviluppo dei programmi, sono invece necessari nel 1982 miliardi 384,8.

(2) Di cui 2.665 miliardi nel decennio e 661 miliardi post 1986.

PARTE SECONDA

1. *Provvedimenti correttivi.*

Fino al momento attuale, le imprese avviate si sono svolte secondo le previsioni anche se la progressiva lievitazione dei costi della manodopera e dei materiali ha comportato per i contratti già stipulati e comporterà per quelli ancora da stipulare, per la completa realizzazione del programma associato alla legge, maggiori oneri finanziari rispetto a quelli considerati, a suo tempo, dalla legge stessa.

Peraltro, trattandosi di un programma di nuove costruzioni che costituisce il minimo indispensabile per il mantenimento della efficacia dei mezzi e per il suo tempestivo rinnovamento, la mancata realizzazione di parte del programma vanificherebbe la capacità e la credibilità dei mezzi stessi, creando tra l'altro disarmonie e sbilanciamenti nelle varie componenti.

Sarà pertanto necessario reperire comunque i fondi aggiuntivi per il completamento del programma nel più ampio contesto del bilancio ordinario della difesa.

La soluzione del problema va quindi inquadrata e ricercata nell'ambito del processo di ristrutturazione delle Forze Armate e delle risorse finanziarie che verranno attribuite annualmente alla Difesa, nel contesto delle esigenze generali del Paese.

2. *Situazione contabile.*

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 22 AGOSTO 1977, N. 546

PARTE PRIMA

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per quanto attiene alla Difesa la legge n. 546 ha lo scopo di finanziare:

la ricostruzione, riparazione e riadattamento di immobili ed infrastrutture militari;

la ricostruzione ed il ripristino di mezzi e scorte dell'A.D. impiegati per il soccorso alle popolazioni.

A tal fine è stato predisposto ed avviato un dettagliato programma di lavori ed approvvigionamento da attuare con i fondi messi a disposizione dalla legge di cui trattasi.

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge autorizza il Ministero della difesa ad effettuare le seguenti spese:

- a) settore infrastrutture: 25 miliardi ripartiti nella misura di:
 - 5 miliardi per il 1977;
 - 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1978 e 1979;
- b) settori materiali: 12 miliardi ripartiti nella misura di:
 - 4 miliardi per il 1977;
 - 8 miliardi per il 1978 ed anni successivi.

Complessivamente è prevista l'assegnazione a favore del bilancio della difesa di 37 miliardi.

3. *Progressione delle procedure.*

L'impiego dei fondi previsti dalla legge sta avvenendo con un ritardo di circa due anni rispetto ai termini indicati a causa di un corrispondente ritardo nell'assegnazione dei fondi stessi.

L'ultima aliquota di 8 miliardi è stata assegnata nel 1980 anziché nel 1978.

Conseguentemente gli impegni delle somme stanziare ed i relativi pagamenti si sono sviluppati a partire dal 1979.

PARTE SECONDA

1. *Esigenze particolari.*

Sarebbe necessario incrementare di circa 26 miliardi gli stanziamenti finora ricevuti per fronteggiare i maggiori oneri nel settore del ripristino delle infrastrutture danneggiate o distrutte dal sisma (20 miliardi) e del reintegro dei materiali (6 miliardi).

2. *Situazione contabile.*

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

LEGGE 18 AGOSTO 1978, N. 497

Alloggi di servizio per il personale militare.

PARTE PRIMA

1. La legge autorizza il Ministro della difesa a predisporre ed attuare, nel decennio 1978-1987, un programma di realizzazione alloggi di servizio di tipo economico da destinare ai propri dipendenti, al

fine di garantire la funzionalità degli enti, comandi e reparti delle Forze Armate.

2. Per l'attuazione del programma, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1978, di lire 20 miliardi per il 1979 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni dal 1980 al 1987, previa imputazione sul capitolo 8001 e corrispondente nei singoli esercizi finanziari.

3. Sulla base delle esigenze funzionali di ciascuna Forza Armata, così come definite in sede di Comitato dei Capi di Stato Maggiore, GENIODIFE ha redatto il programma di massima delle realizzazioni, approvato nel marzo 1979 dal Ministro, articolato in cinque bienni. Alla data odierna risultano approvati, inoltre, numero due bienni di programmazione particolareggiata con la previsione delle seguenti modalità di intervento:

- a) acquisto alloggi da privati (ove possibile e dopo i primi due anni di entrata in vigore della legge, limitatamente agli affari di « non rilevante entità »);
- b) costruzioni *ex novo*;
- c) permutate di aree o immobili con i comuni o altri soggetti pubblici;
- d) trasformazioni.

PARTE SECONDA

1. L'attuazione della legge sta avendo il previsto regolare corso. La situazione alla data del 31 dicembre 1979, così come si desume da apposito documento - compilato in ottemperanza al disposto dell'art. 3 della legge, inoltrato a SEGREDIFESA e, per conoscenza, a BILANDIFE con foglio n. 1/052316 in data 16 gennaio 1980 - evidenza, tra l'altro, quanto segue:

stanziamento 1° biennio: lire 35.000.000.000;

progetti di contratto istruiti da Geniodife: lire 41.566.813.700 (il *surplus* di lire 6.566.813.700 è assorbibile con ricorso alla procedura di cui all'art. 18, terzo comma, della legge n. 468 del 1978);

alloggi in acquisizione (acquisti, permutate e trasformazioni): n. 716;

alloggi da costruire: n. 230.

2. I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. In proposito, si aggiunge che, alla medesima data, risultano già in avanzata fase precontrattuale (da presentare all'esame del Comitato di cui all'articolo 23) n. 19 progetti di contratto per un ammontare complessivo di lire 22.380.658.700, da imputare al secondo biennio di attuazione.

3. I dati finora profferiti attestano che la legge sta trovando pratica normale attuazione. La legge stessa, invero, potrebbe essere più funzionante ove si apportassero i seguenti auspicabili correttivi, già, peraltro, rappresentati ai vari Organi della Difesa:

a) acquisti:

facoltà di acquisire complessi immobiliari di rilevante entità anche dopo i primi due anni di entrata in vigore della legge;

opportunità di adottare, come base di partenza per la valutazione di congruità dei prezzi praticati, gli stessi criteri sanciti all'art. 8, sesto comma, del D.L. 17 ottobre 1979, n. 505, maggiorabili con percentuale da raggugliare alla svalutazione della lira;

b) costruzioni:

per ovviare alle difficoltà frapposte dagli Enti locali, nella concessione dei pareri di conformità agli stanziamenti urbanistici vigenti, dovrebbe essere concessa all'A. D. la facoltà di costruire alloggi di servizio - definiti, *ex lege*, « infrastrutture militari » - su sedimi di compendi militari, con l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 (cioè: senza richiedere pareri di conformità, ma nel pieno rispetto della tipologia edilizia locale);

c) stanziamenti:

per ovviare all'erosione delle disponibilità in relazione alla svalutazione della lira, necessita incrementare le quote annuali di stanziamento, mediante un meccanismo di indicazione raggugliato ai dati desunti dai bollettini ISTAT.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861

Rifornimento idrico delle isole minori.

PARTE PRIMA.

a) *Natura e finalità dell'intervento.*

La legge ha lo scopo di consentire la costruzione di navi cisterna da utilizzare per il rifornimento idrico delle isole minori.

b) *Ammontare e durata del programma.*

L'autorizzazione di spesa complessiva ammonta a lire 7.635 milioni su un arco di quattro anni, dal 1978 al 1981.

c) *Procedure previste dalla legge.*

Nessuna particolare procedura, ad eccezione della raccomandazione parlamentare, accolta dal Governo, di riservare la commessa alle imprese del Mezzogiorno.

PARTE SECONDA

a) *Stato di attuazione della legge.*

Tenuto conto che la prima gara a licitazione privata per l'acquisizione di due unità è andata deserta per inadeguatezza dello stanziamento iniziale, è stato riproposto un progetto di contratto per una unità, con opzione per una seconda, qualora siano disponibili gli ulteriori fondi necessari.

b) *Provvedimenti correttivi.*

Allo scopo di portare avanti il programma minimo di acquisizione di almeno due nuove navi cisterna, indispensabili per far fronte alle esigenze del rifornimento idrico delle isole minori, si rende necessaria una integrazione di fondi per il completamento dell'impresa, la cui entità potrà essere precisata al momento della conclusione della gara in corso.

LEGGE 27 LUGLIO 1979, N. 299

Relazione sullo stato di attuazione della legge per quanto riguarda la quota assegnata al Ministero Difesa per interventi nel campo dell'assistenza al volo.

PARTE PRIMA.

1. *Natura e finalità dell'intervento.*

Per la realizzazione di interventi urgenti ed indispensabili negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo civile, è stato dato l'avvio ad una concreta azione di contenimento, limitazione e riduzione delle carenze anche gravi esistenti nel sistema aeroportuale italiano, in particolare per quanto riguarda l'assistenza al volo, e si sono gettate nel contempo le basi e le premesse per una necessaria programmazione aeroportuale nazionale.

2. *Ammontare e durata del programma.*

La legge n. 299 ha previsto uno stanziamento totale di 22 miliardi così ripartiti:

Esercizio finanziario 1979	10 miliardi
Esercizio finanziario 1981	12 miliardi

Di questi fondi 12 miliardi sono destinati a finanziare la fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, gli altri 10 miliardi sono

destinati alla realizzazione di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'Aeronautica militare impiegato in tali attività.

Allo stato attuale sono stati assegnati i 10 miliardi previsti per l'esercizio finanziario 1979 che sono destinati a finanziare la fornitura ed installazione delle apparecchiature. Il resto dello stanziamento è previsto per il 1981 come indicato nella tabella A allegata alla legge finanziaria 1980. Le spese per le apparecchiature integrative verranno effettuate da questa Direzione generale e da Geniodife, ciascuna per la parte di propria competenza.

3. *Procedure previste dalla legge.*

Sono previste le stesse procedure già adottate per gli approvvigionamenti derivanti dalle leggi n. 825 del 1973 e n. 493 del 1975.

PARTE SECONDA

1. *Dati contabili* (relativi ai soli fondi destinati alle apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo del traffico aereo).

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e P. E.

2. *Stato di avanzamento dei programmi.*

Nessun impegno è stato ancora assunto. I programmi di competenza di Telecomdife sono stati per la massima parte avviati; per molti di essi la Direzione generale ha in corso indagini tecnico-economiche presso Ditte specializzate.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 863

Rilevamento dati meteorologici via satellite.

A. PRIMA PARTE.

1. — *Natura e finalità dell'intervento.*

Trattasi di un intervento teso a sviluppare, in campo intereuropeo un sistema di stazioni in grado di utilizzare ed integrare i dati meteorologici forniti dal satellite METEOSAT, allo scopo di ampliare le capacità di studio e ricerca nel settore ed a fornire una maggiore e più precisa mole di informazioni da utilizzare per le attività relative alla previsione del tempo.

2. — *Ammontare e durata del programma.*

La legge n. 863 ha previsto uno stanziamento di 2,5 miliardi nell'anno 1978 per la realizzazione del sistema di stazioni. Ha previsto inoltre che per ciascun anno finanziario successivo alla realizzazione del sistema stesso debba essere stabilita la somma occorrente per la sua gestione.

Allo stato attuale sono stati erogati i seguenti finanziamenti:

E.F. 1978 - 2,5 miliardi;

E.F. 1980 - 0,8 miliardi.

3. — *Procedure previste dalla legge.*

La legge n. 863 non prevede particolari procedure amministrative.

B. SECONDA PARTE.

1. — *Stato di avanzamento dei programmi.*

I dati contabili sono stati inseriti nel quadro riepilogativo predisposto dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il programma per la realizzazione della rete di stazioni sarà avviato entro il corrente anno. Si prevede che già nel 1981 verrà impegnata una quota dello stanziamento ed entrerà in esercizio parte del sistema.

LEGGE 4 AGOSTO 1978, N. 479

Provvedimenti per l'occupazione giovanile.

Il Ministero della difesa ha, per gli operai, una consistenza organica di 52.373 unità, stabilita dalla legge 6 giugno 1973, n. 313.

Allo stato, risultano in servizio soltanto 27.105 operai, per cui si hanno 25.268 vacanze, che sino ad ora non è stato possibile ripianare per alcuni impedimenti di natura normativa, indipendenti dalla volontà del Ministero della difesa.

L'articolo 25 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, contenente norme sulla occupazione giovanile, convertito in legge 4 agosto 1978, n. 479, peraltro, consente adesso all'Amministrazione della Difesa di coprire nell'arco di un triennio - mediante corsi per allievi operai cui possono partecipare gli iscritti nelle liste speciali per i giovani - molte delle vacanze esistenti nei propri ruoli (oltre 15.000), venendo così incontro sia alle aspettative dei disoccupati sia alle

esigenze di servizio degli Enti delle Forze armate, che in atto, accusano grave carenza di maestranze.

Le modalità per il reclutamento e per l'istituzione dei corsi predetti risultano dal combinato disposto dell'articolo 25 e dell'articolo 2 della legge 19 maggio 1964, n. 345, cui è fatto rinvio dall'articolo 25 medesimo, il quale, per l'ammissione ai corsi allievi operai delle Forze Armate prevede espressamente il reclutamento mediante prove di esame, in armonia del resto per quanto stabilito dall'articolo 97 della Costituzione.

In particolare le suddette norme prevedono:

a) l'istituzione, con Decreto del Ministro della Difesa, di corsi allievi operai di durata annuale e semestrale sia per singoli Enti militari sia cumulativamente per gruppi di tali Enti, con l'indicazione dei posti e delle qualifiche previsti per ogni singolo distinto corso;

b) l'emissione dei bandi per l'ammissione ai singoli distinti corsi a cura degli Enti militari interessati, presso i quali hanno luogo anche le prove di esame;

c) presentazione, da parte dagli allievi risultati idonei nell'esame finale, di tutta la documentazione richiesta per la nomina ad operaio dello Stato all'atto dell'ammissione al corso, in modo da poter procedere, a domanda degli interessati, con apposito decreto all'assunzione degli stessi, senza ulteriori remore e senza la necessità di altri preventivi atti formali preliminari.

Per quanto concerne poi la richiesta di informazioni circa lo stato di attuazione dei programmi di reclutamento di allievi operai ai sensi della precitata legge 478 del 4 agosto 1978 si fa presente quanto segue:

il primo ciclo di corsi allievi operai istituito con D.M. 4 gennaio 1979, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 6 luglio 1978, n. 351, per il reclutamento di 5.199 giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento, si completerà entro il 1980 con la prevedibile assunzione a ruolo entro il corrente anno di circa n. 900 elementi (i restanti allievi saranno assunti nel corso del prossimo anno);

è stata, inoltre, istituita con D.M. 28 dicembre 1979 la seconda serie di corsi allievi operai, da organizzare nel corrente anno, per il reclutamento di altri 4.865 giovani iscritti nelle liste speciali di disoccupazione giovanile.

Le prove scritte per l'ammissione ai corsi in questione hanno già avuto luogo e attualmente sono in corso di svolgimento le prove orali.

È da ritenere, pertanto, che l'inizio della maggior parte dei corsi stessi avrà luogo nel mese di ottobre p.v., salvo in alcuni Enti nei quali slitterà a novembre.

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE**

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI

	<i>Pag.</i>
Legge 1° marzo 1975, n. 47	461
Legge 9 maggio 1975, n. 153	462
D.L. 13 agosto 1975, n. 377	463
Legge 30 aprile 1976, n. 386	464
Legge 10 maggio 1976, n. 352	464
Legge 27 dicembre 1977, n. 984	465
Legge 20 ottobre 1978, n. 674	472
Legge 21 dicembre 1978, n. 843	473

PAGINA BIANCA

LEGGE 1° MARZO 1975, N. 47

Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi.

Premesso che i fondi recati dalla legge in argomento sono venuti a cessare con il 31 dicembre 1979, qui di seguito si danno alcune indicazioni sui vari capitoli di bilancio istituiti a suo tempo per l'attuazione della legge stessa.

Capitolo 4012: i fondi del capitolo riguardano l'indennità di rischio al personale del Corpo Forestale dello Stato impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi la cui corresponsione è subordinata alla emanazione del regolamento di applicazione della legge 47/75.

Capitolo 4066: riguarda le spese per la redazione dei piani di difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi. Nel corso del 1979 sono stati emessi ordinativi diretti a favore delle Regioni a statuto speciale e province autonome che hanno provveduto ad inviare il piano al Ministero dell'Agricoltura. I residui riguardano i piani non ancora pervenuti.

Capitolo 4069: relativo alle spese per la corresponsione del compenso orario alle persone impiegate nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. I finanziamenti predisposti sono stati interamente ripartiti e assegnati. I residui sono dovuti a mancati impegni da parte degli uffici periferici.

Capitolo 4068: i fondi del presente capitolo riguardano le spese per il funzionamento del Servizio antincendi boschivi e dell'ufficio per lo studio e la difesa dei boschi dagli incendi. La somma disponibile è stata in prevalenza utilizzata per fare fronte alle spese di esercizio e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature antincendio in dotazione ai gruppi meccanizzati di alta specializzazione e di pronto impiego facenti capo ai centri operativi antincendio.

Capitolo 4067: riguarda le spese per la realizzazione della carta forestale prevista dall'articolo 4 della legge in argomento. I fondi di tale capitolo non sono stati ancora del tutto pagati.

Capitolo 8218: riguarda le spese a totale carico dello Stato previste dai piani regionali per la realizzazione delle iniziative e delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi. I fondi in bilancio sono stati interamente ripartiti mentre l'assegnazione ha interessato le regioni i cui piani antincendio sono stati approvati. I residui sono costituiti dai fondi dei diversi esercizi finanziari non ancora assegnati per la mancanza di alcuni piani regionali.

Per quanto concerne i capitoli 8255 e 8256 concernenti rispettivamente le somme ripartite fra le Regioni per la ricostituzione dei boschi distrutti e danneggiati dagli incendi e le somme da ripartire tra le Regioni per la concessione dei contributi per le opere di prevenzione e per le attrezzature non contemplate nei piani regionali ed interregionali per la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi, tutti i fondi sono stati impegnati e pagati.

La relativa gestione è passata dal 1978 al Ministero del Bilancio (Capitolo 7081) per effetto del D.P.R. 616/77.

LEGGE 9 MAGGIO 1975, N. 153

Attuazione delle direttive CEE per la riforma dell'agricoltura.

Le direttive n. 72/159/CEE, n. 72/160/CEE, n. 72/161/CEE, recepite dal nostro ordinamento giuridico con la legge 9 maggio 1975, n. 153 e con le successive leggi di organizzazione e di spesa emanate dalle Regioni e Province autonome sono in fase di applicazione da parte delle Regioni e Province titolari delle funzioni amministrative in materia di agricoltura ed in materia di formazione professionale che formano oggetto delle predette direttive comunitarie.

Il Ministero dell'Agricoltura ha provveduto a tutti gli adempimenti connessi alla ripartizione dei fondi tra le Regioni ed alla rendicontazione per il rimborso delle quote di partecipazione a carico del Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e di Garanzia - Sezione Orientamento.

Per quanto concerne gli interventi previsti dalla direttiva CEE n. 72/159 sull'ammodernamento ed il potenziamento delle strutture aziendali, il Ministero dell'Agricoltura, sulla base delle risultanze finanziarie fornite dalle Regioni e Province autonome, ha rendicontato, per l'anno 1979, pagamenti per lire 4,9 miliardi. (Cap. 2573).

Per quanto concerne la direttiva CEE n. 72/160 non sono stati effettuati pagamenti nell'anno 1979 da parte delle Regioni e dall'INPS.

Gli interventi di cui sopra possono ritenersi modesti in rapporto all'importanza che l'applicazione delle misure comunitarie in questione riveste per il nostro Paese, caratterizzato da gravi squilibri strutturali rispetto agli altri Paesi della comunità. Ma bisogna tenere presente che le procedure di pagamento ed i relativi controlli presso

gli organismi regionali — che di fatto ricalcano per le vigenti norme sulla contabilità generale dello Stato — rallentano l'azione rendicontiva e quindi il rimborso da parte della CEE dei pagamenti effettuati. Inoltre si constatano i lunghi tempi tecnici per la definizione dei mutui agrari relativi ai piani di sviluppo pluriennali.

DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1975, N. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Provvedimenti per il rilancio dell'economia.

Come già fatto presente nelle precedenti relazioni, l'articolo 6 del D.L. 377/75 reca un finanziamento di lire 54 miliardi ad integrazione dei finanziamenti recati da precedenti leggi a partire dal 1965 per fronteggiare gli oneri derivanti dall'applicazione del Regolamento CEE n. 17/64 (Cap. 7454).

A carico di tale stanziamento, nel 1979 sono stati effettuati pagamenti per l'importo di lire 22 miliardi ed impegni per l'importo di 9 miliardi, riducendosi così la consistenza dei residui.

L'articolo 10 del D.L. n. 377/75 e l'articolo 8 della legge 1° luglio 1977 n. 403 « Provvedimenti per il finanziamento dell'attività agricola nelle Regioni » recano finanziamenti integrativi di quelli disposti per l'attuazione dell'articolo 10 della legge 910/66 (Piano Verde n. 2) concernente gli impianti statali di mercato.

I residui di stanziamento tuttora esistenti sui corrispondenti capitoli 7906 e 7220, sono destinati a fronteggiare le esigenze di maggiori spese emergenti nel corso della realizzazione degli impianti programmati.

Per quanto concerne i contributi ad organizzazioni di produttori ortofrutticoli (Cap. 7351) nel quadro degli obiettivi di carattere generale indicati dalla predetta legge, sono stati concretizzati programmi di intervento per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori agricoli per un ammontare complessivo di lire 9.466.567.400. Il residuo di stanziamento di circa lire 533.000.000, sarà utilizzato nel corso del corrente esercizio.

Circa il programma irriguo di opere di interesse nazionale, con le leggi 493/75 e 403/77 il Ministero dell'Agricoltura ha potuto finanziare un programma di opere irrigue di interesse nazionale ed inter-regionale per un ammontare complessivo di lire 166.189.000.000 (Cap. 7705).

Lo sviluppo dei lavori, tenuto conto della complessità tecnologica delle opere e dei problemi inerenti agli espropri, si sta manifestando regolare, talché alla chiusura dell'esercizio 1979 sui predetti impegni risultava già erogata la somma di lire 85,104 miliardi pari a oltre il 50 per cento delle opere.

Anche per questo programma si sta manifestando l'esigenza di integrazione finanziaria per fronteggiare i rilevanti incrementi di prezzi che si manifestano nel corso dei lavori.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 386

Norme di principio e finanziarie concernenti gli Enti di sviluppo.

Per sopperire alle esigenze relative ai compiti ad esaurimento relativi all'azione di riforma fondiaria, l'articolo 9 della legge citata ha stabilito che, preve intese con il Ministero del Tesoro, dall'esercizio 1976 debbono essere iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste le somme occorrenti.

Per il 1979 nel bilancio di questo Ministero è stato iscritto sul cap. 7756 lo stanziamento di lire 30 miliardi, interamente ripartito fra gli enti beneficiari.

In base alla stessa legge, l'ultimo comma dell'articolo 18 prevede l'assegnazione di fondi per contributi in favore dell'O.N.C., dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia e per quello di Arezzo, fino a quando non venga diversamente disposto per i provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge n. 70/75, e 382/76.

Essendo stata sciolta l'Opera Nazionale Combattenti e ristrutturati gli enti irrigui, non recando il bilancio 1979 alcuno stanziamento al riguardo, nel corso dell'esercizio, con apposite variazioni di bilancio, è stata iscritta sul cap. 7755 l'assegnazione di lire 1.300.000.000 che è stata interamente ripartita fra gli enti irrigui di Arezzo e di Bari.

LEGGE 10 MAGGIO 1976, N. 352

Attuazione delle direttive comunitarie sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.

Tale legge recepisce la direttiva CEE n. 268/75 sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate. Si ricorda in proposito che gli stanziamenti recati dalla predetta legge ammontano complessivamente a lire 335 miliardi.

Per gli anni 1976 e 1977 detta disponibilità finanziaria è stata iscritta nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e puntualmente ripartita tra le Regioni.

Per gli anni 1978, 1979 e 1980, i fondi medesimi sono stati invece iscritti nel bilancio del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Tale Dicastero ha già provveduto all'assegnazione alle Regioni dei fondi relativi agli anni 1978 e 1979.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste rimane iscritta anche per l'anno 1980 soltanto la somma di lire 100 milioni (Cap. 4301) destinata ad essere ripartita in capitoli di spese di parte corrente concernenti oneri di carattere generale.

LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani (Quadrifoglio).

Come noto, lo stralcio relativo al 1978 della predetta legge, approvato dal C.I.P.A.A. in data 4 agosto 1978, prevede una ripartizione dei finanziamenti per gli interventi di competenza nazionale e l'attuazione dei programmi nazionali e di coordinamento per complessive lire 205.119.000.000 (1).

Successivamente il C.I.P.A.A. con delibera del 18 aprile 1979 ha approvato i piani di coordinamento definitivi in materia di selezione del bestiame, lotta contro l'ipofecondità del bestiame, acquacoltura e ricerca di fonti di approvvigionamento idrico nei territori di collina e di montagna.

Di tale stanziamento lire 45.000.000.000 sono stati assegnati per il settore zootecnico per il quale vennero istituiti i capitoli di bilancio 7908 e 7960.

Il capitolo 7908 « spese per l'attuazione dei programmi concernenti il miglioramento della fertilità bovina e contro la mortalità neo natale dei vitelli » prevede uno stanziamento di 15 miliardi di lire così articolato:

- a) 12,5 miliardi per l'attuazione di interventi di competenza regionale;
- b) 2,5 miliardi per interventi di competenza centrale.

L'importo di cui alla lettera a) è stato già erogato alle Regioni secondo la ripartizione stabilita dallo stesso Piano di coordinamento nazionale.

(1) 464,9 miliardi risultano stanziati nel bilancio del Ministero del bilancio e 205,1 miliardi nel bilancio del Ministero dell'agricoltura.

L'importo di cui alla lettera *b*) sarà quanto prima impegnato sulla base di una convenzione da stipulare con l'Associazione Italiana Allevatori (A.I.A.).

Il capitolo 7960 « contributi per l'attuazione del programma per il potenziamento dell'attività selettiva del bestiame » prevede uno stanziamento complessivo di 63,4 miliardi da destinare, secondo le indicazioni del Piano di coordinamento per la selezione, per:

a) finanziamento delle Associazioni Provinciali Allevatori (APA) per l'attività svolta nell'anno 1978 per l'attuazione dei controlli funzionali del bestiame;

b) finanziamento per il tramite delle Regioni del ripianamento dei disavanzi dei bilanci delle A.P.A. verificatosi negli anni 1977 e precedenti;

c) adeguamento apparecchiature per l'elaborazione dei dati relativi ai controlli funzionali;

d) costituzione di centri per il controllo genetico del bestiame;

e) finanziamento per contributi alle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza per i Libri Genealogici Nazionali.

Del suddetto stanziamento di lire 63,4 miliardi risultano impegnati lire 25 miliardi e pagati lire 24,1 miliardi. In conto alla residua disponibilità di miliardi 39,3 sono in corso di predisposizione provvedimenti relativi alla concessione, alle Associazioni Nazionali Allevatori di specie e di razza, di contributi per la tenuta dei libri Genealogici Nazionali per un importo di lire 1.225.295.760.

Capitolo 7221: « spese per l'attuazione dei programmi concernenti il miglioramento delle produzioni vivaistiche e sementiere nei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e delle colture arboree mediterranee » stanziamento lire 4 miliardi.

Il relativo programma nazionale non è stato ancora formalizzato in quanto in sede di predisposizione di piano pluriennale, a seguito della soppressione della proposta del programma di coordinamento d'intesa con le Regioni, si è posta ugualmente la necessità di dare contenuto organico alle azioni di rispettiva competenza, nazionale e regionale anche come prosecuzione delle linee di intervento precedentemente tracciate nella proposta inviata alle Regioni il 4 agosto 1978.

Acquacoltura: per tale settore venne riservato dal C.I.P.A.A. l'importo di lire 5 miliardi ed istituito il capitolo 7907 « spese per l'attuazione dei programmi concernenti l'acquacoltura ».

Di tale stanziamento lire 3.100.000.000 sono stati ripartiti tra le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le province autonome di Trento e Bolzano interessate allo sviluppo dell'acquacoltura sulla base di interventi predeterminati dal programma stesso. Il rimanente importo di lire 1.900.000.000 è stato riservato per le iniziative di carattere nazionale che saranno attuate da aziende a partecipazione statale i cui programmi sono in fase di perfezionamento.

Al riguardo si fa presente che nella formalizzazione dei programmi di intervento si è voluto considerare il quadro programmatico pluriennale relativo alle diverse iniziative proposte dalle aziende a partecipazione statale in modo che si renda possibile l'attuazione del programma stesso secondo le esigenze preminenti e con la certezza del completamento di interventi.

Attività di indagine, di studio e di ricerca a carattere nazionale.

Sono stati impostati cinque progetti finalizzati secondo un carattere di interdisciplinarietà della ricerca scientifica. Tali progetti, di durata quinquennale, già operanti e finanziati, sono i seguenti:

- 1) intervento genetico, fisiologico e agrotecnico per il miglioramento della produzione del mais in Italia;
- 2) miglioramento quanti-qualitativo del frumento tenero mediante interventi genetici e agrotecnici;
- 3) miglioramento della coltura dell'orzo mediante interventi genetici;
- 4) miglioramento quantitativo e qualitativo della produzione delle oleifere in Italia, mediante interventi genetici e agrotecnici;
- 5) sviluppo e miglioramento della frutticoltura da industria, della frutticoltura precoce e dell'agrumicoltura.

Inoltre, sono stati avviati e finanziati programmi per la realizzazione di supporti informativi utili per il Ministero, l'A.I.M.A., le Regioni e le Organizzazioni economiche dei produttori al fine di valutare i comportamenti produttivi e di mercato, nonché per la conduzione di studi, ricerche ed indagini inerenti problemi economici e strutturali di carattere generale e la dinamica della situazione in alcuni settori di interventi della legge n. 984.

Per tutte le suddette attività è stata impegnata complessivamente la somma di miliardi 9,4 fatta gravare sul cap. 7051, all'uopo istituito.

Cooperazione: dei fondi stanziati dal piano stralcio per l'anno 1978, per interventi di competenza nazionale relativi allo sviluppo degli impianti di Cooperative e loro Consorzi per la raccolta, la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, lire 12.500.000.000 sono stati destinati per promuovere e sostenere la cooperazione a carattere nazionale, specie per la formazione di quadri dirigenti di cooperative e la costituzione di Consorzi nazionali di cooperative (cap. 7521).

Su tale stanziamento sono stati assunti e perfezionati impegni per un importo complessivo di lire 4.126.000.000; altre richieste sono in fase di istruttoria.

Capitolo 7261: « Somme da assegnare alle Regioni per l'attuazione di organici e coordinati programmi ecc... » - stanziamento di lire 28 miliardi.

Alla formalizzazione del programma di interventi si perverrà tramite la predisposizione di un programma di coordinamento. Tale programma non è stato ancora perfezionato in relazione alle prescrizioni del C.I.P.I. e del C.I.P.A.A. in ordine alla esigenza di armonizzare in un unico quadro programmatico territoriale l'insieme degli interventi promananti dalle diverse fonti di finanziamento disponibili nel settore. Si tratta in particolare oltre che degli interventi della legge 984, di quelli dei Regolamenti CEE nn. 355/77 e 1361/78, della legge 675/77 e del programma di commercializzazione della Cassa per il Mezzogiorno.

Per quanto riguarda il piano agricolo nazionale pluriennale adottato dal C.I.P.A.A. il 13 dicembre 1979 ed approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 1979, le relative assegnazioni, per il complesso degli interventi di competenza nazionale per un importo di lire 83.965.000.000, sono state iscritte in bilancio nell'aprile 1980.

In questo breve lasso di tempo è stato possibile assegnare alle Regioni la somma di lire 20.000.000.000, a carico del capitolo 7960, per l'attuazione di programmi concernenti il potenziamento dell'*attività selettiva del bestiame*.

Per i rimanenti stanziamenti sono in corso di formalizzazione i relativi interventi.

Inoltre, è stato possibile predisporre un programma di intervento genetico-fisiologico ed agronomico per il miglioramento della produttività del mais in Italia la cui spesa complessiva di lire 845.000.000 è stata fatta gravare sul cap. 7052 « contributi per la realizzazione di progetti pilota, eccetera... ».

Per il settore delle strutture di valorizzazione dei prodotti agricoli, compresi quelli dell'allevamento, sono stati iscritti i seguenti capitoli di spesa: Cap. 7261: lire 28 miliardi e Cap. 7524: lire 3 miliardi, per la sovvenzione dell'acquisto e della realizzazione di impianti di mercato non rientranti tra quelli di interesse regionale, né tra quelli di interesse interregionale di cui all'art. 8 del D.P.R. 616/77.

L'armonizzazione programmatica degli investimenti da sovvenzionare, con riguardo alla intera somma messa a disposizione dal Piano Agricolo Nazionale, ha richiesto l'avvio di una complessa procedura. Prossimamente sarà ripartita la somma di 28 miliardi tra le Regioni e si prevede che entro l'anno 1980 tutti i provvedimenti di concessione dei contributi a carico dei cap. 7265 e 7524 saranno perfezionati qualora pervenga tempestivamente la documentazione già richiesta ai beneficiari ai fini dell'assunzione del formale impegno.

Quanto al settore irriguo, nel corso del 1979 è stato concretamente utilizzato lo stanziamento di lire 47.619.000.000 suddiviso in miliardi 15,3 sul cap. 7709 e miliardi 12,3 sul cap. 7710.

È noto che l'iscrizione in bilancio dei predetti stanziamenti è avvenuta solo a fine esercizio 1978 e quindi solo con l'inizio del 1979 si è potuto procedere agli impegni di spesa per i progetti pervenuti completi d'istruttoria al Ministero.

Nel corso del 1979, causa le complesse procedure per pervenire all'approvazione da parte del CIPAA e del Consiglio dei Ministri del Piano Agricolo Nazionale, nessuno stanziamento in conto compe-

tenza è stato iscritto nel bilancio del Ministero dell'Agricoltura per il settore irriguo.

Solo con l'inizio dell'anno 1980, l'Amministrazione ha potuto utilizzare la somma di lire 10 miliardi (ridotta rispetto alle previsioni del Piano) in quanto iscritta nel conto residui 1979.

In relazione agli interventi finanziabili nell'esercizio corrente, l'Amministrazione ha chiesto apposite variazioni di bilancio per aumentare nel 1980 il cap. 7709, onde reintegrare la ridotta iscrizione per il 1979.

A seguito dei risultati dei primi appalti indetti, si sta manifestando l'esigenza di ulteriori fondi da destinare al programma irriguo che, come è noto, è stato quantificato sulla base di progettazioni antecedenti al 1977, e quindi a prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti.

Nel comparto della repressione frodi, sono previste spese (capitolo 7300) per investimenti volti a potenziare l'attività di prevenzione e di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario per l'attuazione di una concreta collaborazione con le Regioni, nonché per l'acquisizione di mezzi tecnici necessari per incentivare le analisi di revisione.

In particolare gli stanziamenti sono stati i seguenti:

somma stanziata per il 1978 - lire 4 miliardi;

somma stanziata per il 1979 - lire 600 milioni.

Si deve, purtroppo, far presente che a tutt'oggi non è stato ancora possibile provvedere all'impegno formale delle suddette somme, per cui il capitolo presenta le stesse risultanze contabili del 31 dicembre 1979 (res.: 4,6 miliardi).

Ciò non significa inattività da parte dell'Amministrazione, che ha assunto più iniziative per il potenziamento del servizio. Infatti è stato elaborato un piano di meccanizzazione degli uffici periferici della repressione frodi al fine di poter elaborare in sede centrale i dati ottenuti o tramite il Centro elettronico già esistente presso il Ministero, debitamente potenziato o per mezzo di attrezzature disponibili presso altre Amministrazioni statali.

Sempre ai fini del potenziamento del S.R.F. è stata avviata inoltre la procedura amministrativa per dotare quegli Uffici, che attualmente svolgono compiti di controllo, già affidati ai soppressi ispettorati dell'alimentazione, delle necessarie attrezzature.

Di recente, considerata l'opportunità di provvedere anche ad investimenti immobiliari è stata assunta iniziativa per l'acquisto di un immobile da destinare al S.R.F. di Milano, la cui sistemazione si presenta al momento attuale precaria e scarsamente idonea alle esigenze del servizio.

Nel settore delle attività promozionali, le spese (cap. 7301) concernono la realizzazione di programmi per attività promozionali intese a favorire la commercializzazione anche all'estero dei prodotti agricoli e zootecnici sia allo stato fresco che trasformato.

Gli stanziamenti sono i seguenti:

Somma stanziata per il 1978: 11 miliardi;

Somma stanziata per il 1979: 4 miliardi e 200 milioni.

Si precisa che alla data del 15 maggio ultimo scorso nessuna liquidazione è stata effettuata sul capitolo in parola, essendo tuttora in corso di istruttoria le pratiche relative agli interventi programmati per l'interno e per l'estero.

In particolare, tali interventi si riferiscono a:

attività promozionali all'interno:

a) campagna su piano nazionale a favore delle carni alternative alle bovine, nonché delle uova e dei prodotti ittici di acqua dolce, con particolare riguardo alla trota, per la spesa complessiva di lire 2 miliardi;

b) manifestazione promozionale a favore dei prodotti agro-alimentari nazionali e tipici delle varie Regioni italiane presso i turisti esteri presenti nelle località della riviera emiliana, romagnola, marchigiana, per la spesa complessiva di circa lire 155 milioni.

Ente realizzatore: Fiera Autonoma di Rimini.

Località e periodo di svolgimento: Padiglione del predetto Ente, dal 5 al 27 luglio 1980;

attività promozionali all'estero:

programma quinquennale di interventi su mercati esteri per i prodotti agro-alimentari italiani rientranti nei quattro comparti merceologici contemplati dalla richiamata legge 984/77 (vitivinicoltura, ortoflorofrutticoltura, zootecnia, colture mediterranee).

In riferimento a ciascun comparto merceologico si specificano i prodotti e i mercati oggetto degli interventi stessi:

1) comparto vitivinicolo: vini a denominazione di origine controllata, vini da tavola con indicazione geografica, vini imbottigliati all'origine, comuni da pasto in contenitori tradizionali non superiori ad un litro, vini spumanti; nei mercati del Belgio, Lussemburgo, Francia, Germania Federale, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Canada, Stati Uniti e Giappone;

2) comparto ortoflorofrutticolo: a) prodotti ortofrutticoli ed agrumari allo stato fresco (agrumi, frutta fresca, frutta secca ed essiccata, ortaggi, patate comprese); b) prodotti ortofrutticoli ed agrumari trasformati (derivati del pomodoro, frutta conservata, succhi di frutta e ortaggi, legumi ed ortaggi conservati, salse, condimenti minestre e preparati per minestre, puree e paste di frutta, gelatine, marmellate); c) prodotti del florovivaismo (fiori, foglie e fronde recise, piante ornamentali da interno, prodotti del vivaismo-talee, marze, bar-

batelle, alberi ed arbusti da frutto ed ornamentali); nei mercati dell'Austria, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Federale, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Svezia, Svizzera, U.S.A., Olanda, Spagna, Canada, Arabia Saudita, Iraq, Marocco, Costa d'Avorio, Ecuador, Camerun ed altri ancora da determinare;

3) comparto zootecnico: a) formaggi; b) carni preparate; c) avicoli; d) bovini riproduttori; nei mercati della Germania Federale, Francia, U.S.A., Kenia ed in altri da definire;

4) comparto delle colture mediterranee: a) paste alimentari; b) tabacco greggio; nei mercati della Francia, Germania Federale, Regno Unito, Stati Uniti.

Tale programma quinquennale, elaborato dall'ICE su indicazione del Ministero, è stato preventivamente sottoposto a valutazione sia delle Regioni e Province autonome, sia di tutte le Organizzazioni economiche interessate. Per la relativa attuazione da parte dell'ICE, è prevista la spesa complessiva di lire 42.300 milioni (lire 8.460 milioni annui).

Il programma stesso, debitamente portato a conoscenza del CIPAA, sarà seguito durante il suo svolgimento da un Comitato di coordinamento con le Regioni e le Province autonome e da quattro Comitati di gestione (uno per ognuno dei sopraindicati quattro comparti merceologici), dei quali faranno parte i rappresentanti delle suddette Organizzazioni economiche.

Forestazione - Capitolo 8223: riguarda i fondi dell'esercizio finanziario 1978 e resi disponibili a fine esercizio per le spese di intervento del Corpo Forestale dello Stato per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi, per l'acquisto, manutenzione e noleggio di attrezzature, impianti e mezzi aerei e per il relativo esercizio.

Si è provveduto pertanto all'acquisto di equipaggiamento individuale per il personale forestale dei Comandi Stazione, al potenziamento di reti radio già esistenti con l'acquisizione di apparati rice-trasmittenti, all'acquisto di radiotelefonii per collegamenti tra le squadre a terra e l'aereo C-130 dell'Aeronautica Militare in versione antincendio e per l'acquisto di mezzi ed attrezzature specifiche (autobotti, campagnole, furgoni a trasporto promiscuo, ambulanze, ecc.). Sono stati inoltre acquistati altri 3 elicotteri Breda-Nardi del tipo NH 500-D che vanno ad aggiungersi agli altri 3 NH 500-C già in dotazione e si è provveduto al pagamento delle spese relative alla formazione di piloti specialisti motoristi di elicottero del Corpo Forestale dello Stato e al parziale rimborso all'Aeronautica Militare delle spese sostenute per l'attività svolta nel 1978 dall'aereo attrezzato con serbatoio modulare pressurizzato per interventi sugli incendi boschivi.

Capitolo 8224: riguarda le spese per l'attuazione del programma concernente la ricerca di fonti e la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico nei territori di collina e montagna.

Lo stanziamento complessivo ammonta a lire 5 miliardi.

Con D.M. in data 10 ottobre 1979 è stata ripartita la somma di lire 4.075.500.000 fra alcune Regioni per l'esecuzione di interventi specificatamente previsti nel programma medesimo.

La rimanente somma di lire 924.500.000 è stata destinata ad una indagine a carattere nazionale delle riserve idriche ed alla carta delle disponibilità idriche. Al fine di predisporre tale indagine è stato formato un apposito comitato composto da funzionari del Ministero dell'Agricoltura e Foreste e da rappresentanti di tutte le Regioni. Tale Comitato sta attualmente elaborando il relativo piano di lavoro.

I capitoli 8264, 8265, 8266 riguardano stanziamenti, previsti per l'attuazione di programmi nazionali, assegnati rispettivamente:

All'Ente Parco Nazionale del Gran Paradiso;

All'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo;

Alla Gestione ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Le somme in essi previste sono destinabili anche ad attività promozionali e, nel caso della Gestione ex A.S.F.D., ad interventi nel settore tutela e valorizzazione dei parchi esistenti (Circeo, Stelvio, Calabria) ed in via di costituzione, di riserve naturali nonché alla tutela dell'ambiente in generale.

Come risulta dal Decreto del Ministro del Tesoro n. 121618 dell'11 aprile 1980, detti fondi sono stati accreditati per intero agli Enti Beneficiari e la gestione è affidata agli stessi che ne dispongono in base ai propri bilanci.

LEGGE 20 OTTOBRE 1978, N. 674

Norme sull'Associazionismo dei produttori agricoli.

Come già fatto presente nella relazione per l'anno 1980, il terzo comma dell'art. 9 della legge in argomento autorizza la spesa di lire 18 miliardi, in ragione di lire 3 miliardi in ciascuno degli esercizi dal 1979 al 1984 allo scopo di favorire la costituzione ed il funzionamento amministrativo delle Unioni Nazionali costituite da Associazioni di Produttori.

A termine del quarto comma del successivo articolo 10 viene autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa di questo Ministero in ragione di un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1979 al 1984, allo scopo di favorire interventi nel mercato agricolo alimentare da parte di Unioni secondo quanto stabilito dall'art. 18 del Regolamento CEE n. 1360/78.

Al riguardo si fa presente che, pur essendo stati istituiti nel decorso esercizio finanziario i relativi capitoli di bilancio (7263 e 7264) è tuttora in corso l'istituzione delle Unioni nazionali delle Associazioni di produttori.

L'assegnazione dei contributi previsti dalla legge avverrà, pertanto, non appena sarà stata definita questa preliminare complessa fase procedurale.

LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 843

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria - art. 48).

L'art. 48 della suddetta legge prevede autorizzazioni di spesa per gli anni 1979-1980 e 1981 rispettivamente per lire 100 miliardi (1979), lire 140 miliardi (1980) e lire 145 miliardi (1981) per i seguenti interventi di competenza di questo Ministero:

1) rifinanziamento comunità montane (cap. 8257): 65 miliardi 1979, 115 miliardi 1980, 120 miliardi 1981;

2) fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura (cap. 7584): 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981;

3) apporto al patrimonio della cassa per la formazione della proprietà contadina (cap. 7583): 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1979 al 1981;

4) completamento delle opere statali di provvista di acqua ad uso irriguo e di opere di bonifica eseguite anteriormente al 31 dicembre 1977 (cap. 7706): 20 miliardi nel 1979 e 10 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981.

In particolare per quanto concerne il finanziamento di cui al punto 1) si fa presente che la somma di lire 65 miliardi relativa all'anno 1979, iscritta nel cap. 8257 di questo Ministero, è stata interamente ripartita fra le Regioni dal CIPAA, su proposta di questo Ministero e sentita la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge n. 281/70 nonché la Commissione dei rappresentanti regionali di cui all'art. 4 della legge n. 984/77.

I relativi fondi sono stati assegnati alle Regioni con D.M. in data 25 gennaio 1980.

Per quanto riguarda la somma di lire 115 miliardi relativa all'anno 1980, è stata assegnata alle Regioni con D.M. in data 25 gennaio 1980.

Riguardo allo stanziamento di cui al cap. 7706 del punto 4) si precisa che in rapporto alla notevole mole dei lavori tuttora in esecuzione e del forte incremento della revisione prezzi a causa del

progressivo deprezzamento della moneta, i fondi assegnati, che per l'esercizio 1979 sono stati totalmente impegnati, si stanno dimostrando del tutto insufficienti per sopperire alle esigenze.

In effetti avvalendosi delle facoltà previste dalla nuova normativa sulla contabilità di Stato (legge n. 468 del 1978), nel corso dell'esercizio 1979 si è anche impegnata una notevole parte dei fondi che verranno iscritti negli esercizi 1980-1981, in ragione di lire 10 miliardi annui.

Nel corso del corrente esercizio sono state richieste integrazioni sul relativo capitolo 7706.

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO**

RELAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE LEGGI
A CARATTERE PLURIENNALE

(ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 468, art. 15, 4° e 5° comma)

PAGINA BIANCA

INDICE PER LEGGI E SETTORI DI INTERVENTO

COMMERCIO

	<i>Pag.</i>
	—
Legge 16 settembre 1960, n. 1016	479
Legge 10 ottobre 1975, n. 517	479

INDUSTRIA

Legge 30 luglio 1959, n. 623	482
Legge 4 novembre 1963, n. 1457	482
Legge 1° dicembre 1971, n. 1101	482
Legge 8 agosto 1972, n. 464	482
Legge 30 aprile 1976, n. 374	482
D.P.R. 902 del 9 novembre 1976	483
Legge 12 agosto 1977, n. 675	483

PAGINA BIANCA

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DEL COMMERCIO

Le leggi pluriennali di spesa, rientranti nella competenza della Direzione Generale del commercio interno e dei consumi industriali, riguardano il credito agevolato al commercio e sono precisamente la legge 16 settembre 1960, n. 1016 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8041) e la legge 10 ottobre 1975, n. 517 e successive proroghe e modificazioni (cap. 8042).

LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016.

La legge 16 settembre 1960, n. 1016, che ha istituito il credito a medio termine al commercio in via agevolata, ha cessato di operare — in termini di nuove concessioni — dal 1° luglio 1976 per effetto della legge 29 aprile 1976, n. 216, ma continua a svolgere la sua efficacia per tutte le operazioni approvate dal competente Comitato fino al 30 giugno 1976.

A causa, infatti, del notevole numero di domande esaminate ed approvate e di talune inadempienze degli istituti circa la regolarità della documentazione e della ben nota carenza di personale addetto, l'emanazione dei decreti di liquidazione (circa 200) è ancora in corso.

Per quanto riguarda, invece, i decreti di variazione e di estinzione anticipata, questi vengono emanati in seguito alle comunicazioni — abbastanza numerose — degli Istituti.

Continua anche — disponendo la legge di stanziamenti fino all'anno 1984 — l'emissione dei mandati di pagamento riguardanti le rate di ammortamento relativi ai decreti già registrati dalla Corte dei Conti.

LEGGE 10 OTTOBRE 1975, N. 517 E SUCCESSIVE PROROGHE E MODIFICAZIONI

La nuova normativa, istituita dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, ha ampliato e perfezionato rispetto alla legge 1016 l'intervento dello Stato nel campo del credito agevolato al commercio elevando la

durata massima (a 15 anni per i territori compresi nella zona di competenza della Cassa per il Mezzogiorno ed a 10 anni per tutti gli altri) e l'importo massimo dei finanziamenti (fino a:

150 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

250 milioni per le piccole e medie imprese esercenti il commercio all'ingrosso;

500 milioni per le cooperative di consumo e i loro consorzi nonché per tutte le associazioni commerciali costituite esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio).

La predetta legge n. 517 consente, altresì, l'accesso anche agli operatori sprovvisti di garanzie, avendo istituito presso il Mediocredito centrale un fondo speciale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti.

Dei fondi stanziati dalla legge 517/75 - ammontanti a 85 miliardi in 10 anni - sono stati utilizzati - dal competente Comitato - circa 79,2 miliardi per l'approvazione di 3.713 operazioni.

Tale massa di approvazioni si è tradotta in n. 1010 provvedimenti ministeriali di concessione di cui, al momento, risultano registrati dalla Corte dei Conti n. 317. Non è stato ancora emanato alcun decreto di liquidazione.

L'emanazione dei 2.703 decreti di concessione restanti è subordinata alla trasmissione da parte degli istituti finanziatori di documentazione resasi necessaria anche alla luce dei rilievi mossi dagli organi di controllo.

Gli attuali ritardi potrebbero essere comunque agevolmente superati qualora gli istituti evadessero tempestivamente le richieste di chiarimenti e - come già evidenziato nella relazione dell'anno scorso - l'Ufficio venisse dotato di un centro elaborazione dati all'interno del Ministero essendo risultato inidoneo il ricorso al Centro del Provveditorato Generale dello Stato.

Inoltre sono ancora giacenti, in attesa di un parere definitivo da parte del competente Comitato interministeriale, 3.400 istanze di contributo comportanti, se integralmente accolte, un onere per lo Stato che può essere stimato in oltre 100 miliardi.

A questo sono da aggiungere tutte le richieste di contributo che perverranno a seguito della riapertura dei termini di presentazione delle suddette domande, stabiliti dal Comitato per il periodo 1° luglio 1980-30 giugno 1981.

Il Parlamento, con legge 24 aprile 1980, n. 146 (legge finanziaria 1980), ha rifinanziato la legge 517/75, rimpinguando il fondo con altri 250 miliardi in 10 anni dal 1980 al 1989.

Per quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge 146/80 il contributo previsto dalla legge 517/75 potrà essere - d'ora in poi - concesso alle operazioni stipulate entro un anno dalla

data di ricevimento della comunicazione con la quale il Ministero, sulla base della proposta favorevole del competente Comitato interministeriale per il credito agevolato al commercio, dichiara ammissibili le operazioni alle agevolazioni di legge.

La concessione del contributo avrà luogo attraverso due *iter* amministrativi parzialmente diversi, in relazione all'epoca in cui il Comitato ha espresso il proprio parere.

In particolare, per le operazioni approvate dal suddetto Organo anteriormente al 28 aprile 1980 — data dell'entrata in vigore della legge 146/80 — l'intervento statale e in conto interessi continuerà ad essere attuato tramite un primo decreto di concessione, da emanarsi sulla base di quanto trasmesso dall'istituto finanziatore per l'esame del più volte citato Comitato, ed un secondo provvedimento — di liquidazione — da emanarsi sulla scorta della prescritta documentazione che l'istituto finanziatore avrà cura di trasmettere al Ministero una volta avuta comunicazione dell'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti.

È da rilevare che l'emanazione del decreto di liquidazione del contributo è subordinata all'esito del controllo ispettivo che sarà effettuato, per ogni operazione, dagli organi periferici o centrali del Ministero al fine di accertare l'avvenuta attuazione dei programmi per i quali è stato concesso il contributo.

Per quanto attiene alle operazioni per le quali il Comitato si esprimerà in data successiva all'entrata in vigore della legge 146/80, il Ministero darà tempestiva comunicazione della riconosciuta ammissibilità delle operazioni alle agevolazioni di legge.

Gli istituti finanziatori trasmetteranno la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo entro 18 mesi dalla data della comunicazione predetta, al fine di consentire l'emanazione del provvedimento concessivo entro i 2 anni previsti dall'art. 34 della legge 146/80.

Anche tali operazioni saranno soggette al controllo ispettivo ministeriale anteriormente alla concessione del contributo.

Il contributo sarà concesso e liquidato, con unico decreto in favore delle operazioni stipulate non oltre un anno dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero di ammissibilità alle agevolazioni. Gli istituti avranno facoltà di regolare a tasso ordinario le operazioni per le quali non abbia avuto luogo il perfezionamento del predetto decreto entro 2 anni dalla data di ricevimento della citata comunicazione, chiedendo eventualmente alle imprese finanziate l'importo corrispondente alle quote di contributo in conto interessi non concesse.

Per quanto disposto dall'art. 34 della legge 146/80 il contributo può essere anche concesso, in conto canoni, per le operazioni effettuate con il sistema della locazione finanziaria.

Il decreto interministeriale che definisce le modalità e le procedure per la concessione del suddetto contributo in conto canoni è stato emanato in data 23 luglio 1980, ed è in corso di registrazione presso la Corte dei Conti.

LEGGI CONCERNENTI IL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

1. PREMESSA.

Le leggi pluriennali di spesa che interessano la Direzione Generale della Produzione Industriale hanno per oggetto interventi nel campo economico mediante le concessioni di agevolazioni finanziarie alle imprese industriali.

Dette norme - esposte secondo l'ordine di Rubrica (1 e 4 del Titolo II) in cui sono inseriti i corrispondenti capitoli di spesa nel bilancio di questo Ministero - sono le seguenti:

legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti speciali a favore delle medie e piccole imprese. Detta legge è stata abrogata dall'articolo 15 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902. Le autorizzazioni di spesa previste dalla citata norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7541 del bilancio;

legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente « Previdenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », e successive modificazioni ed integrazioni: di particolare importanza è la legge 31 maggio 1964, n. 357. Le autorizzazioni di spesa di dette norme trovano attualmente collocazione nei seguenti capitoli di bilancio: 7041, 7042, 7043 (A), 7044 (A) e 7045 (A);

legge 1° dicembre 1971, n. 1101, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese tessili ed alle imprese non tessili operanti o che si insediano in zone tessili. Norma abrogata dall'art. 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7542 del bilancio;

legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9), concernente la concessione di contributi in conto interessi alle imprese ed imprenditori che riorganizzano, ristrutturano o convertono le proprie aziende, integrata con D.L. 30 aprile 1976, n. 156, convertito con legge 24 maggio 1976, n. 350; norma abrogata dall'articolo 17 della legge 12 agosto 1977, n. 675. Le autorizzazioni di spesa previste dalla predetta norma trovano attualmente collocazione nel capitolo 7543 del bilancio;

legge 30 aprile 1976, n. 374, concernente la concessione di previdenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese: questo Ministero gestisce la concessione di contributi in conto interessi, il Ministero del Commercio con l'Este-

ro la concessione delle previdenze incentivanti ai fini delle esportazioni. Le autorizzazioni di spesa di competenza dello scrivente trovano collocazione nel capitolo 7544 del proprio bilancio;

D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902, concernente la concessione di contributi in conto interessi alle medie e piccole imprese; questo Ministero ha competenza per i territori dell'Italia centrale e settentrionale. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocamento nel capitolo 7545 del bilancio. A tale capitolo affluirono inoltre, nella misura del 35 per cento, le somme disponibili, alla data di entrata in vigore del succitato D.P.R. 902/1976, sulle autorizzazioni di spesa previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni (art. 2, 2° comma, dello stesso D.P.R. 902/1976). Per il periodo 1976-1980 le spese previste dalla norma in esame sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità aperta presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione: « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del citato capitolo 7545;

la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente il coordinamento della politica industriale, la riconversione e lo sviluppo del settore. Questa norma prevede la concessione delle seguenti agevolazioni alle imprese che realizzano progetti di ristrutturazione e/o riconversione: mutui agevolati, contributi in conto interessi sia per finanziamenti bancari che per emissioni di obbligazioni, contributi a consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, contributi negli oneri derivanti dai versamenti alla Cassa assegni familiari per la manò d'opera femminile, contributi per oneri derivanti dalla riqualificazione del personale, contributi in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, contributi in conto capitale per i progetti di nuovi impianti realizzati nel Mezzogiorno, contributi in conto interessi, ed in conto canoni nelle operazioni di *leasing*, alle imprese artigiane, detrazioni aggiuntive dell'IVA nella misura del 4 per cento per acquisti o importazione di beni materiali ammortizzabili di nuova produzione. Le autorizzazioni di spesa della predetta norma trovano collocazione nel capitolo 7546 del bilancio.

Per quattro anni, a partire dall'entrata in vigore della legge in esame, le spese previste dalla norma stessa sono gestite in contabilità fuori bilancio. Contabilità che è stata aperta presso la sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma con l'intestazione di « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ». Detto « Fondo » è alimentato con gli stanziamenti del predetto capitolo 7546 relativi agli esercizi 1977-1980; al « Fondo » stesso sono inoltre affluite le somme disponibili sulle leggi soppresse ai sensi dell'articolo 17 della stessa legge 675/77.

Non si ritiene opportuno predisporre lo stato di attuazione delle numerose norme che prevedono la concessione di sussidi alle imprese piccole ed artigiane operanti nelle zone colpite da calamità naturali, norme che si richiamano tutte alla legge 13 dicembre 1952, n. 50. Ciò in quanto trattasi di autorizzazioni di spesa che si esauriscono in un solo stanziamento, sul quale ovviamente gli im-

pegni potranno essere assunti nei termini dei cinque anni previsti dalle norme della contabilità di Stato. Si fa rilevare, infine, che la predetta legge n. 50/1952, e le altre norme che ad essa si ispirano e richiamano, prevede anche la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a valere sui fondi appositamente assegnati nel bilancio del Ministero del Tesoro e gestiti da questo dicastero.

2. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

2.1. *Legge 4 novembre 1963, n. 1457 e successive modificazioni ed integrazioni.*

2.1.1. *Considerazioni generali.*

I contributi previsti dalla legge 1457/1963 possono classificarsi sotto un aspetto: rispetto ai destinatari e rispetto alla natura dei contributi stessi. Rispetto ai destinatari, si ha la seguente distinzione: imprese danneggiate dalla catastrofe; imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla catastrofe; consorzio dei nuclei di industrializzazione. Rispetto alla natura dei contributi, si hanno: contributi in conto capitale; contributi in conto interessi; contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione per la realizzazione di opere pubbliche per infrastrutture.

La predetta classificazione si rende necessaria per porre in evidenza i collegamenti funzionali tra le opere pubbliche per infrastrutture e le possibilità di insediamento di nuove imprese nella stessa zona. Infatti se non sono portate a termine o quanto meno condotte ad un certo stadio di realizzazione le opere per infrastrutture, non si pongono le premesse necessarie per stimolare i nuovi insediamenti. Questa interdipendenza ha in un secondo momento riflessi rilevanti ai fini della lunghezza dell'azione amministrativa diretta alla concessione dei contributi alle imprese interessate ad insediarsi nella zona in esame. Ovviamente le stesse condizioni non valgono per la concessione delle agevolazioni previste per le imprese esistenti nella zona all'epoca della catastrofe e dalla stessa danneggiate.

2.1.2. *Contributi in conto interessi.*

I contributi in conto interessi sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli 7041, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont, e 7042, se diretti alle nuove imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione della zona colpita dalla stessa catastrofe.

I contributi hanno una durata massima di quindici anni tra utilizzo ed ammortamento.

a) *contributi alle imprese danneggiate (capitolo 7041).*

Le imprese interessate presentano l'istanza intesa ad ottenere la concessione dei contributi di che trattasi alla locale Prefettura, la quale sentito il parere di un'apposita commissione provinciale e nell'ipotesi che l'impresa interessata sia in possesso dei requisiti prescritti, concede la propria autorizzazione, fissando l'ammontare degli investimenti assistibili con finanziamento agevolato. In questa sede, la Prefettura determina anche l'ammontare del contributo in conto capitale.

Sulla base della predetta autorizzazione l'operatore economico può prendere contatti con un istituto di credito convenzionato ai fini dell'ottenimento del finanziamento agevolato. L'istituto, se favorevole, trasmette la proposta di finanziamento corredata da una propria relazione a questo Ministero, il quale con decreto di concerto col Ministero del Tesoro concede il contributo. Sulla scorta di detto decreto può essere stipulato il contratto tra istituto di credito ed operatore.

I contributi vengono concessi durante l'utilizzo del finanziamento secondo lo stato di avanzamento dei lavori, fino al raggiungimento del 90 per cento del finanziamento autorizzato, certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale. A lavori ultimati si procede secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

b) *contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione (capitolo 7042).*

Gli operatori economici presentano al Consorzio di Belluno e Pordenone la domanda con la quale chiedono l'autorizzazione ad insediarsi nelle aree di industrializzazione e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. Il consorzio, dopo avere deliberato, trasmette a questo Ministero il proprio provvedimento unitamente alla istanza dell'interessato ed al relativo progetto di insediamento. Questi atti vengono quindi sottoposti al parere del competente comitato interministeriale, sulla base del quale viene emesso il decreto di concessione dei contributi, decreto che riguarda sia i contributi in conto capitale sia i contributi in conto interessi. Ai fini dell'ottenimento di questi ultimi, l'operatore economico può a questo punto prendere contatti con un istituto di credito convenzionato per la concessione del finanziamento. L'istituto disposto a concedere il finanziamento trasmette quindi la propria proposta allo scrivente, che l'approva, riconoscendola legittima, con proprio decreto emesso di concerto con il Ministero del Tesoro. Sulla scorta di detto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto, da inviare in copia a questa Amministrazione ed a quella del Tesoro, ed iniziare l'erogazione del finanziamento.

I contributi negli interessi relativi al predetto finanziamento sono corrisposti da questo Ministero secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale e nei limiti del 90 per cento del finanziamento autorizzato. A lavori ultimati, l'erogazione avviene secondo il piano di ammortamento predisposto dall'istituto di credito.

2.1.3. *Contributi in conto capitale.*

I contributi in conto capitale sono erogati con i fondi stanziati sui capitoli di spesa 7043, se diretti alle imprese danneggiate dalla catastrofe e 7045, se diretti alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.

I contributi in esame vengono concessi unitamente a quelli in conto interessi e sono erogati agli interessati da questo Ministero, o per il tramite della locale Direzione Provinciale del Tesoro (cap. 7013) o direttamente (cap. 7045) sulla scorta della delibera di concessione e dello stato di avanzamento dei lavori certificato dal locale Ufficio Tecnico Erariale, secondo le seguenti procedure.

a) *contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe.*

La domanda di contributo è presentata, corredata col progetto di investimenti, alla locale Prefettura, la quale, sentita l'apposita Commissione Provinciale, emette il relativo decreto di concessione. Sulla scorta di tale provvedimento l'operatore economico può avviare i lavori ed iniziare la procedura prevista per l'ottenimento dei contributi in conto interessi, se richiesti.

L'erogazione dei contributi avviene ad opera di questo Ministero, secondo lo stato di avanzamento dei lavori certificato dall'Ufficio Tecnico Erariale del luogo. Il pagamento avviene con ordinativo di spesa intestato al Direttore della locale Direzione Provinciale del Tesoro e riscuotibile presso lo stesso Ufficio.

b) *contributi alle imprese che si insediano nelle aree di industrializzazione.*

La domanda di insediamento, debitamente documentata, va presentata al Consorzio di Belluno e Pordenone, il quale esprime in merito il proprio parere; parere che, corredata dalla predetta domanda e solita documentazione, viene trasmesso a questo Ministero per il parere del competente comitato interministeriale. Sulla scorta di detto parere viene emanato il decreto con il quale si approva il progetto di insediamento e la concessione dei contributi, sia in conto capitale che in conto interessi. A questo punto l'operatore economico può iniziare i lavori e la procedura per l'ottenimento del finanziamento assistito da contributi negli interessi.

Il contributo in conto capitale viene concesso secondo lo stato di avanzamento dei lavori, certificato del locale Ufficio Tecnico Erariale, previa presentazione per il tramite del consorzio del « certificato di vigenza » rilasciato dal Tribunale competente per territorio.

2.1.4. *Contributi al Consorzio dei nuclei di industrializzazione.*

Occorre premettere che il contributo di cui trattasi non ha la natura del concorso nelle spese, in quanto lo Stato sostiene l'intero onere occorrente alla realizzazione dei progetti.

Il Consorzio di Belluno e Pordenone predispone i progetti relativi alle infrastrutture da realizzare nell'ambito dei nuclei di in-

dustrializzazione della zona del Vajont e li sottopone alla approvazione del Magistrato per le acque e/o del Provveditorato alle Opere Pubbliche di Venezia e Trieste, organi tecnici del luogo legittimati a giudicare sull'opportunità della realizzazione dei progetti di cui trattasi.

Sulla base della predetta documentazione il Consorzio chiede il contributo a questo Ministero.

Il contributo stesso viene concesso senza ulteriori provvedimenti direttamente al Consorzio mediante ordinativo di spesa pagabile presso la locale Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Il consorzio è tenuto a presentare un rendiconto delle spese sostenute allegando le relative quietanze e atti giustificativi.

2.1.5. *Legge 30 luglio 1959, n. 623; D.P.R. 9 novembre 1976, n. 902; legge 12 agosto 1977, n. 675; legge 1° dicembre 1971, n. 1101; legge 8 agosto 1972, n. 464 (art. 9); legge 30 aprile 1976, n. 374.*

La procedura relativa alla concessione dei contributi previsti dalla norma in esame è la seguente:

1) Relativamente alla legge 623/1959, al D.P.R. 902/1976 ed alla legge 675/1977 l'operatore economico è tenuto a presentare la propria istanza ad un istituto di credito convenzionato, il quale secondo i tempi previsti dai relativi decreti sulle procedure, trasmette la domanda stessa a questo Ministero, accompagnandola con una propria relazione istruttoria.

Presso il Ministero si provvede in seguito al riesame della domanda e della relativa documentazione prima di ammetterla, per il parere, all'esame del competente comitato interministeriale. Successivamente viene emesso il decreto dell'ammissione alla concessione di contributi richiesti.

Sulla base del predetto provvedimento l'istituto di credito può stipulare il contratto con il quale viene concesso il finanziamento agevolato. Detto contratto è quindi trasmesso a questo Ministero ai fini dell'emissione del conseguente decreto di impegno definitivo.

In merito a quest'ultimo atto c'è da osservare che sorgono dei problemi circa le somme da impegnare a causa del periodo di preammortamento, durante il quale il Ministero è tenuto a corrispondere il contributo negli interessi in base alle somme via via prelevate dall'operatore economico. Tale incertezza ovviamente viene meno per il periodo del piano di ammortamento del mutuo, durante il quale il rimborso delle rate, e quindi la contemporanea erogazione del contributo, avviene per quote costanti.

La predetta situazione ha sul piano contabile la conseguenza di non poter utilizzare in modo soddisfacente i limiti di spesa autorizzati dalle varie norme. Infatti, mentre i predetti limiti sono costanti per tutto il periodo di assistenza dei finanziamenti (preammortamento e ammortamento) sono più elevate di quelle da erogare durante l'ammortamento. Ciò comporta che i limiti di spesa non possano essere utilizzati pienamente, in quanto alle somme da ero-

gare nel preammortamento fa seguito una corrispondente inferiore erogazione relativa all'ammortamento. Ovviamente, le fasce dei limiti di spesa non utilizzate possono difficilmente essere reimpiegate.

2) Per quanto concerne le leggi 1101/1971, 464/1972, 374/1976, la procedura non è di molto dissimile da quella testè illustrata. Per la concessione dei contributi previsti da queste leggi l'operatore economico anziché ad un istituto di credito deve presentare la domanda direttamente a questo Ministero, il quale provvede ad istruire la relativa pratica ed a sottoporre la richiesta al competente comitato interministeriale. Dopo l'acquisizione del parere del predetto organo viene emesso il decreto di ammissione al beneficio dei contributi richiesti. Sulla scorta di quest'ultimo provvedimento l'operatore può prendere contatti con un istituto di credito per l'ottenimento del finanziamento agevolato e la stipula del relativo contratto. Questo contratto viene successivamente inviato a questo Ministero per l'assunzione dei relativi impegni definitivi.

L'applicazione delle norme in esame comporta oltre ai riflessi sul piano contabile, trattati nel precedente punto 1), un ulteriore elemento di incertezza ai fini delle previsioni di spesa; elemento di incertezza costituito dalla possibilità che un operatore autorizzato per un finanziamento agevolato non trovi poi l'istituto di credito disposto a concedere il finanziamento, o quanto meno nella misura autorizzata. In tale situazione il Ministero si trova con delle previsioni di spesa che non sa quando e in quale misura si realizzeranno, con conseguente impossibilità di orientarsi in merito alle somme residue disponibili per altre operazioni di finanziamento.

3. STATO DI ATTUAZIONE DELLE NORME.

In merito allo stato di attuazione delle norme sopra richiamate occorre tenere distinte le norme abrogate dalle norme in vigore. Sulle prime può essere emesso anche un giudizio sulla compiutezza della loro realizzazione, mentre non può dirsi ancora molto sulle più importanti norme in vigore, il D.P.R. 902/1976 e la legge 675/1977, in quanto il primo è entrato nella fase di attuazione da appena un anno e la seconda è alle soglie di questa fase. Un esame separato meritano le norme concernenti provvidenze alle zone colpite dalla catastrofe del Vajont.

Per quanto concerne le norme cessate si può rilevare che sono state tutte impegnate le autorizzazioni di spesa previste dalla legge 1101/1971 e 464/1972; mentre non si sono potute impegnare le ultime autorizzazioni di spesa concesse con le più recenti norme di rifinanziamento della legge 623/1959: questi fondi, come si è già detto, vengono comunque versati di anno in anno al « Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale », nella proporzione del 35 per cento per il centro-nord e del 65 per cento per il Mezzogiorno; queste operazioni vengono effettuate in sede di predisposizione del bilancio di previsione di competenza dei vari esercizi finanziari.

In merito alle norme ancora in vigore - 374/1976, 902/1976, 675/1977 - la situazione è la seguente:

1) la legge 374/1976, che prevede contributi nei finanziamenti sugli investimenti fissi realizzati da consorzi tra medie e piccole imprese artigiane, si sta avviando con molta lentezza, come dimostra il modesto numero di domande pervenute a questo Ministero, 25 alla data odierna, tutte approvate (1).

Giova ricordare che questa legge prevede un contributo negli interessi, nella misura del 6 per cento per gli investimenti realizzati nel centro-nord e dell'8 per cento per quelli realizzati nel Meridione, sul 70 per cento degli investimenti e per un periodo di ammortamento non superiore a dieci anni.

Malgrado il lento avvio di questa norma, dovuto alla complessità delle operazioni presupposte alle decisioni di investimento dei consorzi interessati, si può ritenere che la stessa non abbia incontrato il favore dei destinatari. È da ritenersi perciò che « sono ritenuti insufficienti gli incentivi o non sono molto diffusi i tipi di investimento agevolati ».

2) Il D.P.R. 902/1976 è entrato in attuazione nel luglio 1978 e da tale data il relativo comitato si è periodicamente riunito per l'esame delle numerose domande pervenute al Ministero: circa 1.200. Sulla scorta di questo solo elemento può dedursi che le autorizzazioni di spesa previste dalla norma in esame non saranno completamente assorbite; comunque si renderà necessario, appena possibile, proporre una proroga della stessa al fine di consentire alle numerose imprese che non hanno chiesto le agevolazioni, magari a causa delle difficoltà interpretative ed applicative della norma stessa, e che ora sembrano superate.

3) Legge 675/1977, si è avviata. Il CIPI ha deliberato le direttive generali ed ha approvato alcuni programmi finalizzati nonché qualche domanda di finanziamento. Per questa legge le autorizzazioni di spesa previste dalla stessa risulteranno insufficienti rispetto al fabbisogno e quasi sicuramente occorrerà proporre un rifinanziamento.

In merito alla legge 1457/1963, concernente provvidenze a favore delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, si può rilevare che l'erogazione dei contributi in conto capitale e dei contributi al consorzio dei nuclei industriali è stato soddisfacente, in quanto tutte le autorizzazioni di spesa sono state impegnate o lo saranno nei limiti di tempo consentiti dalle leggi di contabilità di Stato. L'erogazione dei contributi in conto interessi si è presentata più difficoltosa a causa della macchinosità delle procedure amministrative, di cui si è parlato nel paragrafo sulle procedure in generale. In ogni modo, sulla scorta delle domande di finanziamento agevolato approvate ed in corso di istruttoria, può desumersi che le autoriz-

(1) Dati aggiornati al 30 giugno 1980.

zazioni di spesa relative a queste agevolazioni potranno essere completamente impiegate.

Dal 1° gennaio 1978 le competenze relative ai consorzi sono state trasferite, ai sensi del D.P.R. 616/1977, alle regioni.

CONCLUSIONI.

A chiusura di quanto sopra esposto è da aggiungere che per meglio esporre numericamente la situazione dei capitoli di spesa relativi alle norme richiamate nelle premesse, si è ritenuto di non poter seguire gli stampati-guida forniti dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ma di esporre i dati secondo i prospetti allegati.

ALLEGATI

- TAB. I - stato autorizzazione spese Capitolo 7041
TAB. II - stato autorizzazione spese Capitolo 7042
TAB. III - stato autorizzazione spese Capitolo 7043
TAB. IV - stato autorizzazione spese Capitolo 7044
TAB. V - stato autorizzazione spese Capitolo 7045
TAB. VI - stato autorizzazione spese Capitolo 7541
TAB. VII - stato autorizzazione spese Capitolo 7542
TAB. VIII - stato autorizzazione spese Capitolo 7543
TAB. IX - stato autorizzazione spese Capitolo 7544
TAB. X - stato autorizzazione spese Capitolo 7545
TAB. XI - stato autorizzazione spese Capitolo 7546
TAB. XII - situazione impegni e pagamenti per i capitoli di cui alle precedenti tabelle.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA I.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963, N. 1457 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Capitolo 7041. — Contributi negli interessi sui finanziamenti alle imprese danneggiate dalla catastrofe della diga del Vajont.
Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA										Totali
	31-5-64 n. 357	23-4-66 n. 218	31-10-67 n. 1077	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629	
1963-1964	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
2° sem. 1964	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50
1965	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	100
1966	100	283	—	—	—	—	—	—	—	—	383
1967	100	283	400	—	—	—	—	—	—	—	783
1968	100	283	400	(a) 117	—	—	—	—	—	—	900
1969	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	900
1970	100	283	400	117	—	—	—	—	—	—	900
1971	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	1.400
1972	100	283	400	117	500	—	—	—	—	—	1.400
1973	100	283	400	117	500	200	—	—	—	—	1.600
1974	100	283	400	117	500	200	500	—	—	—	2.100
1975	100	283	400	117	500	200	500	400	—	—	2.500
1976	100	283	400	117	500	200	500	400	345	—	2.845

(a) Importo autorizzato nel 1968 ed assegnato nel 1969.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA I.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA										Totali
	31-5-64 n. 357	23-4-66 n. 218	31-10-67 n. 1077	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629	
1977	100	283	400	117	500	200	500	400	345	1.000	3.845
1978	50	283	400	117	500	200	500	400	345	1.000	(b) 3.795
1979	—	283	400	117	500	200	500	400	345	1.000	3.745
1980	—	283	400	117	500	200	500	400	345	1.000	3.745
1981	—	—	400	117	500	200	500	400	345	1.000	3.462
1982	—	—	—	117	500	200	500	400	345	1.000	3.062
1983	—	—	—	—	500	200	500	400	345	1.000	2.945
1984	—	—	—	—	500	200	500	400	345	1.000	2.945
1985	—	—	—	—	500	200	500	400	345	1.000	2.945
1986	—	—	—	—	—	200	500	400	345	1.000	2.445
1987	—	—	—	—	—	200	500	400	345	1.000	2.445
1988	—	—	—	—	—	—	500	400	345	1.000	2.245
1989	—	—	—	—	—	—	—	400	345	1.000	1.748
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	345	1.000	1.345
1991	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.000	1.000
TOTALI . . .	1.500	4.245	6.000	1.755	7.500	3.000	7.500	6.000	5.175	15.000	(c) 24.675

(b) Fondi non assegnati nel bilancio 1978.

(c) Importo comprensivo dello stanziamento di lire 3.795 milioni non assegnato nel 1978.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA II.

Capitolo 7042. — Contributo negli interessi sui finanziamenti alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione.
Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA											Totali	
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	23-4-66 n. 218	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817		
2° sem. 1964	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
1965	70	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85
1966	70	15	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	185
1967	70	15	100	(a) 200	—	—	—	—	—	—	—	—	385
1968	70	15	100	(a) 200	(a) 300	—	—	—	—	—	—	—	685
1969	70	15	100	200	300	215	—	—	—	—	—	—	900
1970	70	15	100	200	300	215	—	—	—	—	—	—	900
1971	70	15	100	200	300	215	700	—	—	—	—	—	1.600
1972	70	15	100	200	300	215	700	—	—	—	—	—	1.600
1973	70	15	100	200	300	215	700	200	—	—	—	—	1.800
1974	70	15	100	200	300	215	700	200	600	—	—	—	2.400
1975	70	15	100	200	300	215	700	200	600	600	—	—	3.000
1976	70	15	100	200	300	215	700	200	600	600	325	—	3.325

(a) Stanziamenti assegnati nel 1969.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA II.

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA											Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	23-4-66 n. 218	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	19-12-73 n. 817	
1977	70	15	100	200	300	215	700	200	600	600	325	3.325
1978	70	15	100	200	300	215	700	200	600	600	325	(b) 3.325
1979	35	15	100	200	300	215	700	200	600	600	325	3.290
1980	—	—	100	200	300	215	700	200	600	600	325	3.240
1981	—	—	—	200	300	215	700	200	600	600	325	3.140
1982	—	—	—	—	300	215	700	200	600	600	325	2.940
1983	—	—	—	—	—	215	700	200	600	600	325	2.640
1984	—	—	—	—	—	—	700	200	600	600	325	2.425
1985	—	—	—	—	—	—	700	200	600	600	325	2.425
1986	—	—	—	—	—	—	—	200	600	600	325	1.725
1987	—	—	—	—	—	—	—	200	600	600	325	1.725
1988	—	—	—	—	—	—	—	—	600	600	325	1.525
1989	—	—	—	—	—	—	—	—	—	600	325	925
1990	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325	325
TOTALI	1.050	225	1.500	3.000	4.500	3.225	10.500	3.000	9.000	9.000	4.875	(c) 49.875

(b) Stanziamento non assegnato nel 1978.

(c) Importo comprensivo dello stanziamento di lire 3.325 milioni non assegnato nel 1978.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA III.

Capitolo 7043. — Contributi alle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont che intendono riattivare e ricostruire gli impianti e le attrezzature danneggiate o distrutte. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.
(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA							Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	8-8-77 n. 629	
1963-1964	600	—	—	—	—	—	—	600
2° semestre 1964	650	—	—	—	—	—	—	650
1965	650	350	3.000	—	—	—	—	4.000
1966	—	—	2.750	—	—	—	—	2.750
1969	—	—	—	4.000	—	—	—	4.000
1970	—	—	—	—	5.185	—	—	5.185
1971	—	—	—	—	520	—	—	520
1973	—	—	—	—	—	500	—	500
1974	—	—	—	—	—	1.300	—	1.300
1975	—	—	—	—	—	1.100	—	1.100
1976	—	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1977	—	—	—	—	—	—	500	500
TOTALI	1.900	350	5.750	4.000	5.705	3.900	500	22.105

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA IV.

Capitolo 7044. — Contributi al consorzio dei nuclei di industrializzazione del Vajont.
Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	3-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	19-12-73 n. 837	8-6-78/ art. 4 n. 306	
2° sem. 1964 . . .	250	—	—	—	—	—	250
1965	250	100	—	—	—	—	350
1966	—	—	500	—	—	—	500
1969	—	—	—	1.300	—	—	1.300
1970	—	—	—	700	—	—	700
1973	—	—	—	—	600	—	600
1974	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1975	—	—	—	—	1.000	—	1.000
1976	—	—	—	—	800	—	800
1978	—	—	—	—	—	(a) 1.400	1.400
TOTALI . . .	500	100	500	2.000	3.400	1.400	7.900

(a) Somma stanziata nel bilancio del 1979.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA V.

Capitolo 7045. — Contributo in conto capitale alle imprese che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in milioni di lire)

ESERCIZI FINANZIARI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	31-5-64 n. 357	27-2-65 n. 49	26-5-66 n. 389	18-3-69 n. 91	23-12-70 n. 1042	19-12-73 n. 837	
2° sem. 1964	175	—	—	—	—	—	175
1965	175	75	—	—	—	—	250
1966	—	—	500	—	—	—	500
1969	—	—	—	2.000	—	—	2.000
1970	—	—	—	1.000	—	—	1.000
1971	—	—	—	—	1.595	—	1.595
1973	—	—	—	—	—	500	500
1974	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1975	—	—	—	—	—	1.800	1.800
1976	—	—	—	—	—	1.500	1.500
TOTALI	350	75	500	3.000	1.595	5.600	11.120

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA VI.

LEGGE 1° DICEMBRE 1971, N. 1101, CONCERNENTE « RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO »

Capitolo 7542. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi per la ristrutturazione, riorganizzazione, conversione e realizzazione di nuovi impianti dell'industria e dell'artigianato tessili, nonché per la conversione e nuove installazioni non tessili in zone tessili. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					Totali
	Legge 1-12-1971, n. 1101			Legge 7-6-1975, n. 228		
1972	1	—	—	—	—	1
1973	1	5	—	—	—	6
1974	1	5	2	—	—	8
1975	1	5	2	1	6	15
1976	1	5	2	1	10	19
1977	1	5	2	1	10	19
1978	1	5	2	1	10	19
1979	1	5	2	1	10	19
1980	1	5	2	1	10	19
1981	1	5	2	1	10	19
1982	1	5	2	1	10	19
1983	1	5	2	1	10	19
1984	1	5	2	1	10	19
1985	1	5	2	1	10	19
1986	1	5	2	1	10	19
1987	—	5	2	1	10	18
1988	—	—	2	1	10	10
1989	—	—	—	1	10	11
TOTALI	15	75	30	15	146	281

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER

(in milioni)

N.	Esercizio finanziario	L. 25-7-63, 649			L. 12-3-63, 180	
		Legge 30-9-59 623	Stanz. di legge	Var. bil. art. 2, legge 189	Stanz. di legge	Var. bil. art. 2
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	60-61	3.000	—	—	—	—
2	61-62	3.000	2.000	—	—	—
3	62-63	3.000	4.000	—	1.000	—
4	63-64	3.000	4.000	—	1.000	—
5	2° sem. 1964	1.500	2.000	—	500	—
6	1965	3.000	4.000	—	1.000	2.000
7	1966	3.000	4.000	—	1.000	2.000
8	1967	3.000	4.000	—	1.000	—
9	1968	3.000	4.000	—	1.000	—
10	1969	3.000	4.000	—	1.000	—
11	1970	2.000	4.000	—	1.000	—
12	1971	1.000	4.000	—	1.000	—
13	1972	1.000	4.000	—	1.000	—
14	1973	1.000	4.000	—	1.000	—
15	1974	1.000	4.000	1.000	1.000	—
16	1975	500	4.000	2.000	875	—
17	1976	—	3.000	1.000	750	—
18	1977	—	1.000	—	375	—
19	1978	—	—	—	—	—
20	1979	—	—	—	—	—
21	1980	—	—	—	—	—
22	1981	—	—	—	—	—
23	1982	—	—	—	—	—
24	1983	—	—	—	—	—
25	1984	—	—	—	—	—
26	1985	—	—	—	—	—
27	1986	—	—	—	—	—
28	1987	—	—	—	—	—
29	1988	—	—	—	—	—
30	1989	—	—	—	—	—
31	1990	—	—	—	—	—
32	1991	—	—	—	—	—
33	1992	—	—	—	—	—
34	1993	—	—	—	—	—
Totale . . .		35.000	60.000	4.000	14.500	4.000

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO PER

(in milioni)

N.	D.L. 25-10-70 745 (eserc. 1970)	D.L. 25-10-79 745 (eserc. 1971)	L. 206, 1971 Variaz. bil. art. (eserc. 1971)	D.L. 5-7-71 436 (eserc. 1971)	L. 54, 1972 Variaz. bil. art. (eserc. 1972)	L. 24, 1971 Variaz. bil. art. (eserc. 1974)	Variaz. bil. art. (eserc. 1974)
	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	—	—	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—
11	5.450	—	—	—	—	—	—
12	5.450	6.000	6.000	3.000	—	—	—
13	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	—	—
14	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	—
15	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
16	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
17	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
18	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
19	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
20	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
21	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
22	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
23	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
24	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
25	5.450	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
26	—	6.000	6.000	3.000	10.000	20.000	11.000
27	—	—	—	—	10.000	20.000	11.000
28	—	—	—	—	—	20.000	11.000
29	—	—	—	—	—	—	11.000
30	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—
32	—	—	—	—	—	—	—
33	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—
Totali . . .	81.750	90.000	90.000	45.000	150.000	300.000	165.000

(a) Assegnati nel 1976.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA VII.

L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE « 623 » CAP. 7541

di lire)

Totale stanz. al 1974	Eserc. finanz.	Legge 7-6-75, 231 art. 1	Totale stanz. al 30-9-75 (milioni)	L. 26-10-75 n. 493 e D.L. 13-8-75 n. 377	Totale stanz. al 31-12-75	Legge 614 1966	Legge 171 1973
21 = 1 + 20		(22)	23 = 21 + 22	(24)	25 = 20 + 25		
3.000	60-61	—	3.000	—	3.000	—	—
5.000	61-62	—	5.000	—	5.000	—	—
9.000	62-63	—	9.000	—	9.000	—	—
13.000	63-64	—	13.000	—	13.000	—	—
6.500	2° sem. 1964	—	6.500	—	6.500	—	—
18.000	1965	—	18.000	—	18.000	—	—
18.000	1966	—	18.000	—	18.000	—	—
20.000	1967	—	20.000	—	20.000	4	—
22.000	1968	—	22.000	—	22.000	4	—
27.000	1969	—	27.000	—	27.000	4	—
33.450	1970	—	33.450	—	33.450	4	—
47.450	1971	—	47.450	—	47.450	3	—
57.450	1972	—	57.450	—	57.450	—	—
77.450	1973	—	77.450	—	77.450	1,2	18
87.450	1974	—	60.000	—	87.450	1,2	—
85.825	1975	75.000	160.825	(a) 15.000	175.825	1,2	—
85.200	1976	150.000	195.200	(85.000)	280.200	1,2	—
83.325	1977	110.000	193.325	(85.000)	278.325	1,2	—
79.450	1978	110.000	189.450	85.000	274.450	1,2	—
77.450	1979	110.000	187.450	80.000	267.450	1,2	—
74.450	1980	110.000	184.450	80.000	264.450	1,2	—
74.450	1981	80.000	154.450	75.000	229.450	1,2	—
70.450	1982	80.000	150.450	75.000	225.450	1,2	—
68.450	1983	80.000	148.450	50.000	198.450	—	—
63.450	1984	50.000	113.450	—	113.450	—	—
56.000	1985	50.000	105.000	—	106.000	—	—
41.000	1986	50.000	91.000	—	91.000	—	—
31.000	1987	50.000	81.000	—	81.000	—	—
11.000	1988	50.000	87.450	—	61.000	—	—
—	1989	50.000	50.000	—	50.000	—	—
—	1990	—	—	—	—	—	—
—	1991	—	—	—	—	—	—
—	1992	—	—	—	—	—	—
—	1993	—	—	—	—	—	—
1.346.250	Tot.	1.165.000	2.511.250	630.000	3.141.250	331	18
					49.000		
					3.190.250		

(a) Assegnati nel 1976.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA VIII.

LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464 — ARTICOLO 9

Capitolo 7543. — Contributi in conto interessi sui finanziamenti concessi alle imprese ed agli imprenditori che provvedano alla riorganizzazione, ristrutturazione e conversione dell'azienda ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA						Totali
	Legge 8-8-1972, n. 464			Legge 7-6-1975, n. 230	D.L. 30-4-1976, n. 156		
1972	1	—	—	—	—	—	1
1973	1	3	—	—	—	—	4
1974	1	3	2	—	—	—	6
1975	1	3	2	1	16	—	23
1976	1	3	2	1	28	9	44
1977	1	3	2	1	28	21	56
1978	1	3	2	1	28	30	65
1979	1	3	2	1	28	24	59
1980	1	3	2	1	28	24	59
1981	1	3	2	1	28	24	59
1982	1	3	2	1	28	24	59
1983	1	3	2	1	28	24	59
1984	1	3	2	1	28	24	59
1985	1	3	2	1	28	24	59
1986	1	3	2	1	28	24	59
1987	—	3	2	1	28	24	58
1988	—	—	2	1	28	24	55
1989	—	—	—	1	28	—	29
1990	—	—	—	—	—	—	—
1991	—	—	—	—	—	—	—
1992	—	—	—	—	—	—	—
TOTALI	15	45	30	15	408	300	813

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA IX.

LEGGE 30 APRILE 1976, N. 374, CONCERNENTE « PROVVIDENZE A FAVORE DEI CONSORZI E DELLE SOCIETÀ CONSORTILI TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE »

Capitolo 7544. — Contributi negli interessi sui finanziamenti concessi ai consorzi ed alle società consortili tra piccole e medie imprese, nonché ai consorzi artigiani, per l'attività promozionale della produzione e della commercializzazione del prodotto o dei prodotti degli associati. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA					
	Legge 30-4-1976, n. 374 (a)					Totali
1976	1	—	—	—	—	1
1977	1	1	—	—	—	2
1978	1	1	1	—	—	3
1979	1	1	1	1	—	4
1980	1	1	1	1	1	5
1981	1	1	1	1	1	5
1982	1	1	1	1	1	5
1983	1	1	1	1	1	5
1984	1	1	1	1	1	5
1985	1	1	1	1	1	5
1986	—	1	1	1	1	4
1987	—	—	1	1	1	3
1988	—	—	—	1	1	2
1989	—	—	—	—	1	1
TOTALI	10	10	10	10	10	50

(a) Gli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle autorizzazioni di spesa sopra esposte vengono ridotti del 10 per cento ai sensi del DPR n. 616 del 1977. Detta quota viene assegnata alle regioni a cura del Ministero del tesoro in corrispondenza delle attribuzioni concernenti l'artigianato trasferite ai predetti enti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA X.

D.P.R. 9 NOVEMBRE 1976, N. 902, CONCERNENTE « DISCIPLINA DEL CREDITO AGEVOLATO AL SETTORE INDUSTRIALE »

Capitolo 7545. — Contributo in conto interessi sui finanziamenti per il credito agevolato al settore industriale. — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	D.P.R. 9-11-1976 n. 902	Somme provenienti disponibilità Legge 30-7-1959, n. 623	Totali
1976	7	—	7
1977	35	87,52	122,52
1978	120	29,72	149,72
1979	164	29,90	193,90
1980	130	32,41	162,41
1981	106	24,96	130,96
1982	93	27,83	120,53
1983	93	24,17	117,17
1984	93	2,73	95,73
1985	93	12,66	105,66
1986	93	13,23	106,23
1987	62	19,47	81,47
1988	31	14,38	45,38
1989	—	9,43	9,43
Totali	1.120	(a) 328,41	1.448,41

(a) Importo non comprensivo del 35 per cento di lire 124,6 miliardi (vedi Tabella XVII), autorizzati come spesa dalla legge n. 623 del 1959 e successive modificazioni ed integrazioni e non ancora stanziati in bilancio.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA XI.

LEGGE 12 AGOSTO 1977, N. 675, CONCERNENTE « PROVVEDIMENTI PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE, LA RISTRUTTURAZIONE, LA RICONVERSIONE E LO SVILUPPO DEL SETTORE »

Capitolo 7546. — Conferimento al « Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale » — Situazione delle autorizzazioni di spesa alla data del 31 dicembre 1979.

(in miliardi di lire)

ESERCIZI	LEGGI AUTORIZZATIVE DELLA SPESA		
	Legge 12-8-1977, n. 675		Totali
	Art. 29, 1), lett. a)	Art. 29, 1), lett. b)	
1977	475	60	535
1978	600	100	700
1979	600	140	740
1980	505	150	655
1981	—	150	150
1982	—	150	150
1983	—	150	150
1984	—	150	150
1985	—	150	150
1986	—	150	150
1987	—	150	150
1988	—	150	150
1989	—	150	150
1990	—	150	150
1991	—	150	150
1992	—	150	150
1993	—	85	85
1994	—	45	45
Totali	2.180	2.380	4.560

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO	DISPONIBILITÀ 1979				UTILIZZAZIONI		
	Residui al 31 dicembre 1978			Compensi 1979	Compensi e residui impegni	Compensi e residui pagamenti	Compensi e residui economia
	Propri	Stanziamen- ti	Totale				
7041	47.857.510	5.876.284.715	5.924.142.225	3.745.000.000	2.219.764.805	2.219.764.805	(a) 51.795
7042	58.955.000	11.991.045.000	12.050.000.000	4.356.591.000	3.522.071.217	1.028.641.350	(b) 3.474.783
7043	53.841.515	2.194.208.415	2.248.049.930	—	261.052.195	241.052.195	—
7044	933.088.000	2.424.320.850	3.357.408.850	—	933.088.000	—	—
7541	174.908.318.113	115.860.806.775	290.769.124.888	210.765.941.100	389.203.718.513	179.489.739.035	(a) 571.580
7542	46.094.803.198	—	46.694.803.198	19.000.000.000	55.763.292.718	9.221.919.185	(a) 36.750
7543	122.226.510.745	—	122.226.510.745	59.000.000.000	143.982.177.920	11.173.621.950	(a) 461.265
7544	—	4.800.000.000	4.800.000.000	3.600.000.000	—	—	—
7545	—	128.352.581.380	128.352.581.380	103.005.739.524	231.358.320.904	231.358.320.904	—
7546	—	—	—	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	—

(a) Economia residui.

(b) Economia competenza.

PAGINA BIANCA